



PROCESSO VERBALE ADUNANZA XXV

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

14 marzo 2018

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 14 del mese di marzo duemiladiciotto, alle ore 10,00, in Torino, P.zza Castello 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Mario SPOTO si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso dell'8 marzo 2018 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - Mauro CARENA - Antonio CASTELLO - Silvia COSSU - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - Antonino IARIA - Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Roberto MONTA' - Maurizio PIAZZA - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLA.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zona Omogenea: Zona 2 “AMT OVEST”, Zona 4 “AMT NORD”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 10 “CHIVASSESE”.

(Omissis)

OGGETTO: Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica. D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100. Adeguamento statuti delle Società partecipate. Presa d'atto.

N. Protocollo: 6036/2018

~~~~~

La **Sindaca Metropolitana**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato:

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

In attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (*“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”*), detta anche *“Legge Madia”*, è stato emanato il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (di seguito T.U.S.P.) pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 settembre 2016 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016.

Nell'ottica di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari, il T.U.S.P. ha, tra l'altro, introdotto una serie di misure che comportano l'adozione di modifiche degli Statuti sociali atte ad incidere direttamente e a vario titolo sulla *governance* delle società stesse.

Con nota del Servizio Partecipazioni prot. n. 121919 del 19.10.2016 si era provveduto ad informare opportunamente le società partecipate degli adempimenti posti a loro carico dalla nuova normativa ed in particolare dell'esigenza di adottare, per quanto necessario, i provvedimenti di competenza per adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni del T.U.S.P. nel termine fissato dalla legge.

Con deliberazione del Consiglio metropolitano prot. n. 34205/2016 del 29.12.2016 la Città metropolitana di Torino aveva dato mandato alla Sindaca metropolitana, o suo delegato, che avrebbe partecipato alle Assemblee Straordinarie delle società convocate ove necessario, a discutere e deliberare in merito agli adeguamenti statutari da apportare in ossequio al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 con l'indirizzo di favorire la scelta, ove esistessero delle opzioni, meglio orientata al perseguimento dell'efficienza ed economicità gestionale della società partecipata. Con il medesimo provvedimento l'organo consiliare aveva impegnato la Sindaca metropolitana a relazionare al Consiglio stesso sugli adeguamenti statutari approvati dalle Assemblee straordinarie delle società;

Il D.Lgs. n. 175/2016 è stato successivamente modificato ed integrato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* entrato in vigore il 27 giugno 2017;

In particolare l'art. 26 (*“Altre disposizioni transitorie”*), comma 1 del T.U.S.P. così come modificato dal decreto correttivo, ha previsto che le società a controllo pubblico, già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto, dovessero adeguare i propri statuti alle disposizioni dello stesso entro il 31 luglio 2017 (tale termine era stato stabilito, nel T.U.S.P. ante correttivo, al 31 dicembre 2016) mentre per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento era stato fissato al 31 dicembre 2017 (trattasi delle società a partecipazione mista pubblico-privata, nelle quali la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016);

La Città metropolitana di Torino partecipa direttamente alle seguenti società:

- 5T S.r.l.
- ATIVA S.p.A.
- BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.P.A. siglabile B.I.P.CA. S.P.A.
- PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE - ENVIRONMENT PARK TORINO S.p.A., siglabile ENVIRONMENT PARK S.p.A.

- SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE D'IMPRESA DEL POLITECNICO DI TORINO - Società consortile per azioni senza fini di lucro siglabile INCUBATORE DEL POLITECNICO s.c.p.a. oppure I3P s.c.p.a.
- R.S.A. S.r.l. SOCIETA' PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO AMBIENTALE DELL'EX MINIERA DI BALANGERO E CORIO
- SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO SOC. CONS. A R.L. siglabile 2I3T soc. cons. a r.l.
- SAGAT S.P.A.
- PRACATINAT S.c.p.A. in liquidazione in fallimento
- CHIVASSO INDUSTRIA S.p.A. in liquidazione
- VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A. in liquidazione.

Alla luce di quanto previsto dalle nuove disposizioni legislative, le società partecipate dalla Città metropolitana di Torino in quanto destinatarie dell'obbligo normativo in oggetto che hanno deliberato le modifiche dello Statuto sociale sono di seguito riportate:

### **5t S.r.l.**

La Società aveva convocato l'Assemblea straordinaria per il giorno 30 dicembre 2016 ma essendo intervenuti soltanto due soci rappresentanti il 35% del capitale sociale, e precisamente Comune di Torino e Città Metropolitana di Torino, ed essendo assenti gli altri due soci, Regione Piemonte e GTT S.p.A., l'Assemblea veniva sciolta per mancanza del numero legale e rinviata la trattazione dell'ordine del giorno a data da destinarsi.

L'Assemblea straordinaria si riuniva nuovamente il giorno 19 luglio 2017 ed in tale sede deliberava, con verbale a rogito del notaio Alessandro Stefani (rep. n. 10161/7661), le modifiche degli articoli 2, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 23 e l'inserimento di due nuovi articoli relativi all'Organismo di Vigilanza e ai divieti. Le modifiche apportate riguardano sinteticamente i seguenti articoli dello Statuto (il cui testo aggiornato è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale):

- Art. 2 "Oggetto sociale": è stato previsto che oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria vigente;
- Art. 13 "Decisioni dei Soci": viene precisato che il budget economico e patrimoniale deve essere redatto su base annuale ed accompagnato dalla relazione;
- Art. 15 "L'Assemblea dei Soci": la modifica riguarda le modalità di svolgimento dell'assemblea tramite teleconferenza o videoconferenza;
- Art. 16 "Amministrazione": viene precisato il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione (tre o cinque membri), i riferimenti normativi all'equilibrio di genere, la previsione del possesso dei requisiti di onorabilità ed autonomia previsti dalla normativa vigente;
- Art. 17 "Poteri del Consiglio di Amministrazione": vengono limitati i poteri in conformità con l'esercizio del controllo analogo, eliminata la previsione del Vice Presidente e degli amministratori delegati, previsti criteri per nomina e retribuzione del Direttore Generale;
- Art. 19 "La Rappresentanza": è previsto un unico Amministratore delegato;
- Art. 20 "Compensi": è espressamente previsto il richiamo alla normativa vigente per i compensi, rimborsi ed indennità per gli amministratori;
- Art. 21 "Controllo legale dei Conti": si introduce il rinvio ai requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia anche per l'organo di controllo con l'ulteriore previsione dei riferimenti di legge sull'equilibrio di genere;
- Art. 23 "Ulteriori disposizioni in merito all'esercizio del controllo analogo": sono disciplinate le modalità di esercizio del controllo analogo;

- Art. 27 “Organismo di vigilanza”: trattasi di articolo di nuova istituzione che disciplina l’organismo di vigilanza;
- Art. 29 “Divieti”: viene inserito il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali e di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

### **BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.P.A. siglabile B.I.P.CA. S.P.A.**

L’Assemblea straordinaria di Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.a. ha deliberato in data 22 dicembre 2016, con atto pubblico a rogito del notaio dott. Pierluigi Cignetti (rep. n. 216705/41842), con l’astensione della Città Metropolitana di Torino in quanto non legittimata ad esprimere il voto in assenza di espressa deliberazione del Consiglio metropolitano (avendo questo deliberato in data 29.12.2016), di adottare un nuovo testo di Statuto sociale (allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale), coordinato con le modifiche richieste dalla normativa in oggetto. Le modifiche hanno riguardato sommariamente gli articoli di seguito elencati:

- Art. 4 Oggetto: è stato esplicitato che la società opera per il perseguimento delle finalità di promozione e valorizzazione di contenuti tecnologici e di ricerca;
- Art. 6 Trasferimento azioni: è stato inserito il rinvio alla disciplina vigente in materia di alienazione di partecipazioni sociali da parte dei soci pubblici;
- Art. 10 Organi della Società: è stato previsto l’Organo Amministrativo in luogo del Consiglio di Amministrazione;
- Art. 12 Assemblea Ordinaria e Straordinaria: è previsto, quale Presidente dell’Assemblea, anche l’Amministratore Unico, se nominato;
- Art. 13 Organo Amministrativo: è stabilito che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, come regola; per specifiche ragioni, è ammesso il Consiglio di Amministrazione i cui componenti (da tre a cinque) devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e autonomia previsti dalle vigenti disposizioni;
- Art. 14 Il Consiglio d’Amministrazione: ove non abbia provveduto l’Assemblea, il CdA può eleggere un Vice Presidente con mere funzioni vicarie;
- Art. 15 Poteri dell’Organo Amministrativo: è stato eliminato il Comitato Esecutivo in quanto è prevista la delega ad un Amministratore delegato o al Presidente dell’Organo amministrativo; l’Organo amministrativo può nominare un Direttore Generale e promuove l’adozione di codici etici che regolamentano l’attività della Società e dei suoi dipendenti e collaboratori, nonché l’adozione di eventuali regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività alle norme vigenti in materia di società a partecipazione pubblica;
- Art. 16 Presidente e Rappresentanza sociale: viene precisato che il Vice Presidente ha funzioni di mero sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- Art. 17 Amministratore Unico: in luogo del Comitato Esecutivo è previsto l’Amministratore Unico; sono inoltre elencati gli atti dell’Amministratore Unico che devono essere autorizzati dall’assemblea ordinaria dei soci;
- Art. 18 Compensi: è stata recepita la nuova normativa per quanto riguarda la parte variabile della remunerazione, il rimborso spese, il divieto di corrispondere gettoni di presenza e premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, nonché il trattamento di fine mandato;
- Art. 19 Collegio Sindacale: è stato inserito il richiamo alla vigente normativa per il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia ed il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato;
- Art. 20 Revisione legale dei conti: è stata eliminata la possibilità di attribuire la revisione legale dei conti al Collegio sindacale;
- Art. 21 Esercizio sociale - Bilancio e utili: è stato previsto che nella relazione sulla gestione o in suo allegato siano riportati gli strumenti adottati ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 15 e le informazioni relative alla politica retributiva nei confronti degli amministratori;

- Art. 23 Clausola compromissoria: è stata corretta la denominazione dell'Ordine dei dottori commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino.

**PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE - ENVIRONMENT PARK TORINO S.p.A., siglabile ENVIRONMENT PARK S.p.A.**

Con l'astensione della Città Metropolitana di Torino in quanto non legittimata ad esprimere il voto in assenza di espressa deliberazione del Consiglio metropolitano (che all'epoca non aveva ancora completato il necessario iter deliberativo), e parimenti della Città di Torino, l'Assemblea straordinaria dei soci di Environment Park S.p.A. ha deliberato in data 21 dicembre 2016, con atto pubblico a rogito del notaio dott. Andrea Ganelli (rep. n. 35522/23790), di modificare alcuni articoli dello statuto sociale (il cui testo coordinato è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale); gli articoli modificati sono i seguenti:

- articolo 6, relativo all'oggetto, prevedendo espressamente che la società ha per oggetto l'attuazione e lo sviluppo di Parchi Tecnologici con lo scopo di perseguire finalità istituzionali degli enti pubblici soci ed eliminando la possibilità di assumere nuove partecipazioni;
- articolo 7 (relativo ai finanziamenti dei soci) ed articolo 8 (trasferimento azioni) richiamando, tra l'altro, il rispetto in materia delle norme di legge che disciplinano le partecipazioni detenute da amministrazioni pubbliche e con l'inserimento della precisazione che le azioni sono liberamente trasferibili;
- articolo 11, relativo all'assemblea ordinaria, disciplinando la competenza dei soci ad autorizzare alcune operazioni ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, numero 5 del Codice Civile;
- articolo 13, relativo alle convocazioni delle assemblee, prevedendo la possibilità che le medesime si svolgano anche per tele-videoconferenza;
- articoli 14, 15, 22, 28 e 29 prevedendo la possibilità di nomina di un Amministratore Unico con conseguente modifica di tutti gli articoli in cui viene citato l'organo amministrativo;
- articolo 16 rinormando i poteri dell'organo amministrativo;
- articolo 17 disciplinando i poteri del Vice Presidente ed eliminando in questa parte la qualifica di Direttore Generale;
- articolo 18, relativo agli Amministratori Delegati ed al Direttore Generale;
- articolo 19 relativo ai compensi dell'Organo amministrativo recependo la nuova normativa;
- articolo 23 relativo al Collegio Sindacale richiamando la nuova normativa per quanto riguarda il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e la determinazione dei compensi;
- articolo 24 relativo alla revisione legale dei conti eliminando la previsione di attribuire la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale;
- articolo 26 relativo al bilancio prevedendo che nella relazione sulla gestione siano indicate le informazioni richieste dalla nuova normativa;
- articolo 32 relativo alla norma di rinvio, prevedendo un generico rinvio alle disposizioni del codice civile e alle leggi speciali vigenti in materia;
- articolo 33 relativo alla norma transitoria che prevede, nelle more del completamento della modifica del quadro normativo, che l'amministrazione resti affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

**SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE D'IMPRESA DEL POLITECNICO DI TORINO - Società consortile per azioni senza fini di lucro siglabile INCUBATORE DEL POLITECNICO s.c.p.a. oppure I3P s.c.p.a.**

L'Assemblea straordinaria dei soci dell'"INCUBATORE DEL POLITECNICO - s.c.p.a." ha deliberato in data 24 luglio 2017, con atto pubblico a rogito del notaio dott. Andrea Ganelli (rep. n. 37203/24930), con l'astensione dei soci Finpiemonte S.p.A. e Città di Torino, di modificare alcuni articoli dello Statuto sociale (il cui testo coordinato è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "D" per farne parte integrante e sostanziale); gli articoli modificati sono i seguenti:

- ARTICOLO 2 - SEDE: trattasi di modifica di tipo formale consistente nell'eliminazione del riferimento al termine Consiglio di Amministrazione;
- ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE: è stato integrato l'oggetto sociale con il richiamo alle funzioni degli enti pubblici soci di promozione e sostegno allo sviluppo economico e sociale, alla ricerca, alla competitività e alla creazione di nuova imprenditoria, anche nel quadro della politica regionale di sostegno allo sviluppo economico e sociale, alla ricerca, alla competitività e alla creazione di nuova imprenditoria;
- ARTICOLO 5 - SOCI - CONSORZIATI: è stata aggiornata la denominazione dei soci Città metropolitana di Torino e Finpiemonte S.p.A.;
- ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE VALORE DELLE AZIONI: è stato eliminato il riferimento all'eventuale natura pubblica dei soci;
- ARTICOLO 7 - PRELAZIONE - GRADIMENTO: è previsto l'utilizzo della raccomandata con ricevuta di ritorno per comunicare la decisione di non esercitare il diritto di prelazione in caso di trasferimento della proprietà; inoltre è stato inserito il termine generico di Organo amministrativo in luogo di Consiglio di Amministrazione, modifica questa che si ritrova in tutto il testo dello Statuto;
- ART. 10 - DIRITTO DI INFORMATIVA: sono stati inseriti i termini di Organo amministrativo in luogo di Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico ed è stato integrato il diritto di informativa prevedendo che siano inviate ai soci le informazioni periodiche da loro richieste sull'andamento gestionale e sull'assetto organizzativo;
- ARTICOLO 11 - ORGANI SOCIALI: è stato soppresso il Comitato di indirizzamento (la cui disciplina era inserita nell'art. 19 che viene conseguentemente abrogato), ed è previsto il divieto di istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme in tema di società;
- ARTICOLO 13 - QUORUM DELIBERATIVI. VALORE DEL VOTO: è stata introdotta la maggioranza qualificata per la nomina dell'Organo amministrativo (poi ripresa nell'art.16);
- ARTICOLO 15 - POTERI DELL'ASSEMBLEA: è stata riformulata la parte relativa ai poteri dell'assemblea in tema di definizione dei compensi per gli organi sociali secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia, revoca dei sindaci, attribuzione di deleghe di gestione al Presidente;
- ARTICOLO 16 - L'ORGANO AMMINISTRATIVO: è stata rivista la composizione, le modalità di nomina (maggioranza qualificata pari al 70% delle azioni rappresentate in assemblea), prevedendo che la Società sia amministrata di norma da un Amministratore Unico; con delibera motivata dell'Assemblea è ammesso il Consiglio di Amministrazione i cui componenti (da tre a cinque) devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, competenza, autonomia e gli altri previsti dalle vigenti disposizioni; il Vice Presidente può essere nominato con mere funzioni vicarie e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- ARTICOLO 17 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO: è stato previsto che qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione le deleghe di gestione potranno essere attribuite a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea;
- ARTICOLO 18 - RAPPRESENTANZA: è inserito il termine di Amministratore Unico accanto a quello di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- ARTICOLO 19 - COMPENSI: è abrogata la formulazione precedente relativa al Comitato di Indirizzamento e sostituito il contenuto con la disciplina dei compensi secondo la nuova normativa in materia;
- ARTICOLO 20 - COLLEGIO SINDACALE: è stato riscritto l'articolo recependo le novità introdotte dalla nuova normativa in merito al possesso dei requisiti, determinazione dei compensi, revisione legale dei conti;
- ARTICOLO 21 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI: articolo di nuova istituzione che prevede l'affidamento della revisione legale dei conti a revisore o a società di revisione secondo la normativa in materia. Viene quindi aggiornata la numerazione degli articoli seguenti.

**R.S.A. S.R.L. - SOCIETA' PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO AMBIENTALE DELL'EX MINIERA DI AMIANTO DI BALANGERO E CORIO**

In data 6 ottobre 2017 l'Assemblea dei soci di R.S.A. S.R.L. ha deliberato, con atto pubblico a rogito del notaio dott. Andrea Ganelli (rep. n. 37640/25238), di modificare alcuni articoli dello Statuto sociale (il cui testo coordinato è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "E" per farne parte integrante e sostanziale); gli articoli modificati sono di seguito riportati:

- all'articolo 1 è stato precisato che la società è una società a capitale interamente pubblico *"in house ai soci"*;
- l'articolo 5, relativo all'oggetto, è stato modificato in conformità a quanto previsto dall'articolo 16, terzo comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. prevedendo che oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;
- all'articolo 9, relativo alle assemblee dei soci, è stato precisato che per quanto riguarda la nomina, la revoca ed i compensi del Consiglio di Amministrazione devono essere rispettate le norme in vigore e le disposizioni eventualmente emanate dagli Enti partecipanti tempo per tempo vigenti;
- gli articoli 10, 14 e 20 sono stati aggiornati per adeguarli alle vigenti norme di legge che hanno soppresso la distinzione fra assemblee ordinarie ed assemblee straordinarie;
- gli articoli 18, 19 e 22 sono stati modificati con la previsione che la società sia amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione secondo le norme in vigore e le disposizioni eventualmente emanate dagli Enti partecipanti tempo per tempo vigenti e con le ulteriori integrazioni necessarie ai sensi del T.U.S.P.;
- all'articolo 25 è stato precisato che le cause di ineleggibilità, decadenza, durata in carica, cessazione, sostituzione, revoca, responsabilità degli amministratori sono regolate secondo la normativa nazionale e le disposizioni eventualmente emanate dagli Enti partecipanti tempo per tempo vigenti;
- all'articolo 26 è stata prevista la nomina obbligatoria dell'organo di controllo;
- all'articolo 35 è stato inserito il rinvio alla normativa ed alle disposizioni eventualmente emanate dagli Enti partecipanti tempo per tempo vigenti;
- è stato inserito un nuovo articolo 36 che prevede che, ai sensi della vigente normativa, la Società: (i) non possa corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato agli organi sociali; (ii) non possa istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

**SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE E IL TRASFERIMENTO TECNICOLOGICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO SOC. CONS. A R.L. siglabile 2I3T soc. cons. a r.l.**

L'Assemblea dei soci di 2I3T soc. cons. a r.l. ha deliberato all'unanimità in data 29 dicembre 2016, con atto pubblico a rogito del notaio dott.ssa Caterina Bima (rep. n. 125991/30773), di modificare lo statuto sociale per adeguarlo al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubbliche e di approvare il nuovo testo dello statuto (allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "F" per farne parte integrante e sostanziale). Le principali modifiche apportate riguardano gli articoli di seguito indicati:

- art. 2 SEDE: sono state inserite alcune precisazioni in merito alla sede sociale e alle comunicazioni tra i soci e la Società;
- art. 3 DURATA: sono state apportate alcune precisazioni;
- art. 4 OGGETTO SOCIALE: è stato precisato che la Società opera nel perseguimento dell'interesse pubblico; inoltre può costituire o acquisire partecipazioni minoritarie al capitale di nuove imprese, con la caratteristica di spin off o di start up universitari, ovvero analoghe a enti di ricerca, ai sensi della normativa vigente; è prevista altresì la possibilità di stipulare, con soggetti terzi, contratti di ricerca verso corrispettivo o, comunque, verso la corresponsione di altre utilità per il perseguimento dell'oggetto sociale;

- art. 6 SOCI: è stata aggiornata la denominazione del socio ex Provincia di Torino in Città metropolitana di Torino;
- art. 7 OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI: è stata inserita la possibilità di utilizzare la PEC per le comunicazioni dei soci;
- art. 8 TRASFERIMENTO QUOTE E CLAUSOLA DI GRADIMENTO: è previsto che in caso di trasferimento delle quote a non soci, i soci possano esercitare il diritto di prelazione ed inoltre è stato inserito il richiamo ai principi e alla disciplina vigente in materia di alienazione di partecipazioni dei soci pubblici;
- art. 9 ORGANI SOCIALI E REQUISITI: è stato inserito il termine Organo amministrativo in luogo di Consiglio di Amministrazione ed è stata recepita la nuova disciplina in merito alla nomina degli organi societari e ai requisiti;
- art. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI: sono stati inseriti alcuni adeguamenti alle norme civilistiche in merito alla convocazione dell'assemblea e ai quorum;
- art. 11 POTERI DELL'ASSEMBLEA: sono state esplicitate alcune operazioni che devono essere autorizzate dall'assemblea nel rispetto della normativa vigente;
- art. 12 ORGANO AMMINISTRATIVO: è stata recepita la nuova normativa in relazione alla composizione, all'attribuzione delle deleghe prevedendo altresì lo svolgimento delle riunioni in audio/videoconferenza;
- art. 13 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO: è stato previsto il termine Organo amministrativo in luogo di Consiglio di Amministrazione;
- art. 14 AMMINISTRATORE UNICO - PRESIDENTE: è prevista la figura dell'Amministratore Unico oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- art. 15 REVISORE: è disciplinata la figura del Revisore in sostituzione del Collegio Sindacale ed inserito il rinvio alla disciplina codicistica di cui all'art. 2477 c.c., alla normativa in materia di s.p.a., organo di controllo e revisione legale dei conti;
- art. 17 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO: è previsto che nella nota integrativa siano indicati gli strumenti eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3 del T.U.S.P., ovvero le ragioni della loro mancata adozione nonché le linee della politica retributiva nei confronti degli Amministratori;
- art. 19 RECESSO: è inserita la disciplina del recesso.

E' stato soppresso l'articolo relativo alla Clausola compromissoria ed introdotti nuovi articoli in relazione ai compensi (nuovo art. 16), alla prevenzione della corruzione e amministrazione trasparente (nuovo art. 20), alla norma transitoria (nuovo art. 22).

### **VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A. in liquidazione**

L'Assemblea straordinaria dei soci ha deliberato, in data 28 dicembre 2016, con atto pubblico a rogito del notaio dott.ssa Sandra Beligni (rep. n. 39424/22644), di uniformare le regole per il funzionamento della società alla normativa richiesta dalla riforma Madia in materia di società a partecipazione pubblica e di adottare il nuovo statuto sociale (allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "G" per farne parte integrante e sostanziale) modificato nei seguenti articoli:

- ART. 3 - OGGETTO: è stato inserito il richiamo ai limiti delle norme previste per le società in controllo pubblico e delle decisioni dell'ente pubblico controllante;
- ART. 12 - ORGANI DELLA SOCIETÀ: è stato previsto tra gli organi della società l'Amministratore Unico quale alternativa al Consiglio di Amministrazione;
- ART. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI: l'elenco delle competenze dell'assemblea ordinaria dei soci è stato aggiornato prevedendo la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti in luogo del soggetto che svolge il controllo contabile;
- ART. 14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA: è stata inserita tra le competenze dell'assemblea straordinaria dei soci la proroga della durata della Società;
- ART. 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA: è stato disciplinato lo svolgimento delle Assemblee con mezzi di telecomunicazione;

- ART. 19 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA: è stato adeguato alla previsione dell'articolo 2374 del codice civile;
- ART. 22 - COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO: è stato inserito il richiamo al rispetto dell'interesse pubblico espresso dal socio o dai soci pubblici;
- ART. 23 - COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITÀ DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO: è stata recepita la nuova normativa recata dal T.U.S.P. per quanto riguarda la numerosità, la composizione, la parità di genere, i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia;
- ART. 24 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CARICHE SOCIALI: è stata rivista la disciplina in materia di deleghe di gestione;
- ART. 25 - DELEGA DI ATTRIBUZIONI: è disciplinata la figura del Direttore Generale;
- ART. 26 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: è stato eliminato il riferimento al Vice Presidente;
- ART. 27 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE: è stato inserito il richiamo ai limiti previsti alla vigente normativa in materia;
- ART. 28 - COLLEGIO SINDACALE: è stata integrata la disciplina inserendo il richiamo alla legge sul rispetto delle quote di genere, i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, i compensi, l'obbligo di informativa ai soci enti pubblici, con cadenza semestrale, sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte della Società;
- ART. 32 - RECESSO: trattasi di modifica di tipo formale per recepire la disciplina sulla revisione legale;
- ART. 34 - ORGANISMO DI VIGILANZA: articolo di nuova istituzione che disciplina l'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- ART. 35 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: articolo di nuova istituzione che richiama il rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- ART. 39 - DIVIETI: articolo di nuova istituzione che richiama la normativa vigente per le società in controllo pubblico ai sensi della quale la Società non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali e non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **AUTOSTRADA TORINO-IVREA-VALLE D'AOSTA S.p.A. ATIVA S.p.A.**

La Società ATIVA S.p.A. è una società con capitale a maggioranza privata nella quale la Città metropolitana è titolare di una partecipazione pari al 17,647%, e pertanto superiore al dieci per cento del capitale sociale.

L'art. 11, comma 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. stabilisce che *“Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.”*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 16 del T.U.S.P., con nota prot. n. 138241 del 14.11.2017 è stata invitata la Società ad adottare misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10 del citato articolo 11 in tema di compensi, indennità, trattamenti di fine mandato, patti o accordi di non concorrenza.

#### **SOCIETÀ AZIONARIA GESTIONE AEROPORTO TORINO S.P.A. SAGAT S.P.A.**

L'Assemblea straordinaria di SAGAT S.p.A. ha deliberato in seduta straordinaria, in data 1° dicembre 2017, con verbale a rogito del notaio dott. Francesco Pene Vidari (rep. n. 73.532/10.706), con l'astensione degli azionisti Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A. e Città Metropolitana di Torino, di modificare alcuni articoli dello Statuto Sociale (il cui testo coordinato è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “H” per farne parte integrante e sostanziale). Le modifiche statutarie approvate riguardano gli articoli 10, 12, 19, 20, 22, 23, 24,

25 (con conseguente approvazione dell'allegato 1), 26, 28, e 32 e sono di seguito sinteticamente riportate:

- ARTICOLO 10: è stato eliminato l'obbligo di preventivo deposito delle azioni presso la sede da parte degli azionisti ai fini della partecipazione all'assemblea;
- ARTICOLO 12: viene ridotto da quindici a otto giorni il preavviso per la convocazione dell'assemblea nel caso di utilizzo del fax, della posta elettronica o della lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- ARTICOLO 19: eliminato l'elenco delle decisioni su materie non delegabili da parte del CdA;
- ARTICOLO 20: è stato previsto che il Consiglio di Amministrazione sia composto di un numero di membri variabile da sette a dieci anziché da un numero fisso di undici; inoltre è stato eliminato il riferimento alla decadenza del CdA nell'ipotesi in cui cessino almeno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea;
- ARTICOLO 22: la modifica attiene alle modalità di surroga dei consiglieri che terminano in anticipo il mandato;
- ARTICOLO 23 e ARTICOLO 24: le modifiche attengono alla nomina del Presidente da parte del CdA;
- ARTICOLO 25: sono elencate le materie che non possono essere oggetto di delega da parte del Consiglio di Amministrazione, con indicazione del relativo quorum per l'approvazione;
- ARTICOLO 26: è stata prevista la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di nominare un Comitato esecutivo oltre all'Amministratore Delegato;
- ARTICOLO 28: è stato ridotto da 3 a 2 il numero dei sindaci supplenti ed è stato previsto che la facoltà di nomina dei sindaci ex art. 2449 del Codice Civile sia valida per gli enti pubblici (o le società da questi controllate) sino a che mantengano la qualità di soci;
- ARTICOLO 32: sono stati riformulati i criteri di ripartizione degli utili netti della società.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio metropolitano prot. n. 2148 del 16.5.2017 è stata indetta gara ad evidenza pubblica per la vendita dell'intera partecipazione in SAGAT S.p.A. costituita da n. 125.168 azioni.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte di acquisto è pervenuta un'offerta.

E' in corso l'istruttoria da parte dell'Ufficio competente per l'aggiudicazione definitiva della partecipazione posta in vendita.

Nelle more dell'aggiudicazione si ritiene di prendere atto delle modifiche dello Statuto approvate dall'Assemblea straordinaria della Società.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano prot. n. 34205/2016 del 29.12.2016 con cui:

- si dava mandato alla Sindaca metropolitana, o suo delegato, che avrebbe partecipato alle Assemblee Straordinarie delle società convocate ove necessario, a discutere e deliberare in merito agli adeguamenti statutari da apportare in ossequio al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" con l'indirizzo di favorire la scelta, ove esistessero delle opzioni, meglio orientata al perseguimento dell'efficienza ed economicità gestionale della società partecipata;
- si impegnava la Sindaca metropolitana a relazionare al Consiglio stesso sugli adeguamenti statutari approvati dalle Assemblee straordinarie delle società;

Visti i verbali (depositati agli atti presso gli uffici del Servizio Partecipazioni) delle assemblee straordinarie delle società partecipate di seguito elencate:

- 5t S.r.l.
- BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.P.A. siglabile B.I.P.CA. S.P.A.
- PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE - ENVIRONMENT PARK TORINO S.p.A., siglabile ENVIRONMENT PARK S.p.A.
- INCUBATORE DEL POLITECNICO s.c.p.a. - I3P s.c.p.a.

- R.S.A. S.R.L. - SOCIETA' PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO AMBIENTALE DELL'EX MINIERA DI AMIANTO DI BALANGERO E CORIO
- SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO SOC. CONS. A R.L. siglabile 2I3T soc. cons. a r.l.
- VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A. in liquidazione
- SAGAT S.p.A.

Visti i nuovi statuti delle seguenti società:

- 5t S.r.l.
- BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.P.A. siglabile B.I.P.CA. S.P.A.
- PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE - ENVIRONMENT PARK TORINO S.p.A., siglabile ENVIRONMENT PARK S.p.A.
- INCUBATORE DEL POLITECNICO s.c.p.a. - I3P s.c.p.a.
- R.S.A. S.R.L. - SOCIETA' PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO AMBIENTALE DELL'EX MINIERA DI AMIANTO DI BALANGERO E CORIO
- SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO SOC. CONS. A R.L. siglabile 2I3T soc. cons. a r.l.
- VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A. in liquidazione
- SAGAT S.p.A.

allegati rispettivamente dalla lettera "A" alla lettera "H" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47, della Legge 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto l'art. 1, comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico degli Enti Locali, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 10 ottobre 2016;

Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" e il successivo Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.*";

Richiamato l'art. 7 del D.Lgs. n. 175/2016 che individua gli organi delle amministrazioni pubbliche competenti ad adottare gli atti deliberativi in materia di costituzione di società, modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentono un cambiamento significativo dell'attività della società, trasformazione della società, trasferimento della sede sociale all'estero, revoca dello stato di liquidazione;

Visto il parere reso dalla Segreteria Generale con nota prot. n. 140336 del 30.11.2016 secondo il quale l'organo metropolitano competente all'approvazione delle modifiche di Statuto richieste dal nuovo ordinamento delle società partecipate deve essere individuato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) del citato Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, nel Consiglio metropolitano;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

### **DELIBERA**

1) di prendere atto, con approvazione, che le società:

- 5t S.r.l.
- BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.P.A. siglabile B.I.P.CA. S.P.A.
- PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE - ENVIRONMENT PARK TORINO S.p.A., siglabile ENVIRONMENT PARK S.p.A.
- INCUBATORE DEL POLITECNICO s.c.p.a. - I3P s.c.p.a.
- R.S.A. S.R.L. - SOCIETA' PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO AMBIENTALE DELL'EX MINIERA DI AMIANTO DI BALANGERO E CORIO
- SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO SOC. CONS. A R.L. siglabile 2I3T soc. cons. a r.l.
- VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A. in liquidazione
- SAGAT S.p.A.

hanno deliberato di modificare i rispettivi Statuti sociali, per le motivazioni e nei termini in premessa riportati e che si intendono integralmente richiamati;

2) di prendere atto che il testo dello Statuto vigente delle seguenti Società:

- 5t S.r.l.
- BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.P.A. siglabile B.I.P.CA. S.P.A.
- PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE - ENVIRONMENT PARK TORINO S.p.A., siglabile ENVIRONMENT PARK S.p.A.
- INCUBATORE DEL POLITECNICO s.c.p.a. - I3P s.c.p.a.
- R.S.A. S.R.L. - SOCIETA' PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO AMBIENTALE DELL'EX MINIERA DI AMIANTO DI BALANGERO E CORIO
- SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO SOC. CONS. A R.L. siglabile 2I3T soc. cons. a r.l.
- VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A. in liquidazione
- SAGAT S.p.A.

risultante dalle modificazioni come indicate al precedente punto 1), è allegato rispettivamente dalla lettera "A" alla lettera "H" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

~ ~ ~ ~ ~

*(Segue l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitano per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportato).*

**Il Vice Sindaco Metropolitano**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica. D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100. Adeguamento statuti delle Società partecipate. Presa d'atto.**

N. Protocollo: 6036/2018

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 18

Astenuti = 7 (Avetta - Barrea - Canalis - Grippo - Magliano - Montà - Piazza)

Votanti = 11

Favorevoli 11

(Azzarà - Carena - Castello - Cossu - De Vita - Fava - Iaria - Marocco - Merlin - Pirro - Ruzzola)

**La deliberazione risulta approvata.**

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
F.to M. Spoto

Il Vice Sindaco Metropolitano  
F.to M. Marocco

**STATUTO TITOLO I**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE**

È costituita una società a responsabilità limitata denominata "5T S.r.l.".

**ART. 2 - OGGETTO SOCIALE**

La società ha ad oggetto lo svolgimento dei servizi relativi a tutte le attività indicate nell'art. 1 L. Reg. Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. oltreché correlate e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e comunque la prestazione di servizi inerenti la mobilità.

In particolare, la società eserciterà le seguenti attività di impresa:

- sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità in generale ed infomobilità attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi ITS;
- servizi di supporto specialistico per la definizione e lo sviluppo di soluzioni ITS e servizi connessi e correlati;
- sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e la regolazione del trasporto pubblico e servizi correlati di informazione ai cittadini;
- sviluppo e gestione di sistemi per la regolazione della domanda di mobilità, per il monitoraggio e controllo del traffico ivi compresa la regolazione semaforica, per la sicurezza stradale e per i servizi correlati di informazione al cittadino;
- sviluppo e gestione di sistemi anche per la bigliettazione elettronica e l'integrazione tariffaria e servizi correlati per gli utenti finali e gli operatori del settore;
- sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e l'efficientamento della logistica connessa al trasporto merci e servizi correlati;
- studio, sviluppo e ricerca nei settori di impresa di cui alle precedenti linee anche attraverso l'accesso a programmi e canali di finanziamento di organismi comunitari o internazionali mediante la costituzione a tal fine (o la partecipazione in) raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi anche stabili e società consortili, reti d'impresa, società e GEIE;
- acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni relative al trasporto delle persone e delle merci per la produzione di analisi e studi a supporto della pianificazione della mobilità.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, utili od opportune per favorire lo sviluppo della società nell'interesse pubblico espresso dai Soci, anche attraverso la definizione di obiettivi gestionali escluse quelle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate da leggi specifiche. Fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 cod. civ., la società può altresì assumere, sempre al solo fine del perseguimento dell'oggetto sociale, partecipazioni od interessenze in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio. La società può altresì prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie anche a favore di enti pubblici o società controllati o collegati. (v. art. 2474 c.c.).

La Società è tenuta ad eseguire la parte prevalente della propria attività a favore degli enti partecipanti alla medesima ed esercitanti il controllo analogo sulla stessa. In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo nel rispetto della disciplina

nazionale e comunitaria vigente.

### **ART. 3 - SEDE SOCIALE**

La società ha sede in Torino.

La società può, nei modi di legge, istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, agenzie ed uffici, nell'esclusivo ambito del territorio della Regione Piemonte.

### **ART. 4 - DOMICILIO DEI SOCI**

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

### **ART. 5 - DURATA DELLA SOCIETÀ**

La durata della società è fissata fino al 2030 termine che può essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

L'eventuale proroga non costituisce causa di recesso per i soci.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE**

#### **SOCIALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI**

### **ART. 6 - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale, interamente pubblico, è di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi).

Le partecipazioni dei soci, che non possono essere rappresentate da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento, sono espresse dal rapporto tra il valore dei singoli conferimenti e l'ammontare del capitale.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, anche in sede di aumento di capitale sociale, la polizza assicurativa o la fidejussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in denaro.

### **ART. 7 - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE**

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, purché rivestano la natura e qualifica di enti pubblici locali o di organismi di diritto pubblico; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 cod. civ.

### **ART. 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE**

In caso di riduzione del capitale per perdite non può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione del Consiglio di Amministrazione

sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale.

#### **ART. 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI**

I soci possono eseguire, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

#### **ART. 10 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE**

Possono acquisire la qualità di socio della società unicamente gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico o i soggetti di natura comunque compatibile con il modello *in house providing*.

Le quote della società non possono essere trasferite a soggetti privati, salvo che abbiano natura compatibile con il modello *in house providing*.

L'ingresso di nuovi soci potrà avvenire mediante deliberazione dell'assemblea di un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ovvero mediante trasferimento a titolo oneroso da parte di un altro socio.

In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi a non soci è riservato a favore dei soci il diritto di prelazione.

Per trasferimento si intende la compravendita ad altro socio di quote o di diritti con esclusione di qualsiasi altro negozio a titolo oneroso o gratuito concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti.

Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata indicando il nominativo del socio acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale. La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota al socio acquirente e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione. Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore di una società o ente partecipato. La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente art. 10. In nessun caso le quote di partecipazione possono formare oggetto di pegno o di usufrutto.

#### **ART. 11 - RECESSO DEL SOCIO**

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ. e dall'art. 2469 c.c. nonché nel caso previsto dall'art. 7.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua volontà al Consiglio di Amministrazione ed agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento entro quindici giorni (o altro termine) dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Il Consiglio di Amministrazione deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.

Nella raccomandata devono essere indicati:

- le generalità del socio recedente;
- il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura del Consiglio di Amministrazione. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro sei mesi dalla comunicazione della volontà di recedere.

#### **ART. 12 - ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi come fattispecie di giusta causa:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;
- acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente.

L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente di cui all'articolo 11 del presente atto costitutivo, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio.

#### **ART. 13 - DECISIONI DEI SOCI**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da almeno un socio.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate all'art.2479 c.c.

Sono altresì riservate alla competenza dei soci:

- la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l'approvazione o aggiornamento del budget economico e patrimoniale su base annuale accompagnato dalla relazione e del piano industriale e strategico predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- approvazione al compimento delle operazioni di costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni di ogni genere;
- autorizzazione al compimento di altre operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o conferimento, cessione o scorporo di rami d'azienda;
- autorizzazione al compimento delle operazioni di acquisto e cessione di immobili;
- emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 codice civile e di cui al successivo art. 26;
- le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'art. 2465 cod. civ., l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci nei modi e nei termini infra indicati.

Nel caso in cui l'oggetto della decisione incida specificatamente e puntualmente sulla realizzazione di progetto o sulla gestione di commessa affidata da un socio, la decisione potrà essere assunta soltanto se il socio affidante esprime voto favorevole.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono sempre essere adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni straordinarie o che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o almeno un socio oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Qualora un socio affidi alla società la realizzazione di un progetto o la gestione di una commessa, al socio spetta, oltre a quanto stabilito nei paragrafi precedenti, il controllo strategico, economico-finanziario sul progetto o sulla commessa e comunque il potere di fornire indirizzi rispetto alla realizzazione del progetto o alla gestione della commessa, garantendo la società una contabilità industriale in grado di tenere in evidenza i profili contabili dei progetti e commesse affidate dal socio, connessi ai costi diretti e indiretti salvo la possibilità per il Consiglio di amministrazione di rigettare quelle decisioni assunte dal socio in relazione alla commessa e che sono in grado di influire sugli equilibri generali della Società.

#### **ART. 14 - DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA**

I soci possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni, per le quali l'art. 2479, 4 comma, cod. civ. prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare.

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.

In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

#### **ART. 15 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Regione Piemonte;

b) l'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci;

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori ed i sindaci e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) i soci non possono farsi rappresentare in assemblea;

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del Consiglio di amministrazione o dal più anziano, per età anagrafica, dagli amministratori e in mancanza dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti;

g) il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, che redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;

h) l'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

i) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

iv) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.

#### TITOLO IV

### ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA

#### SOCIALE E CONTROLLO DEI CONTI

#### ART. 16 - AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata, alternativamente:

a) da un amministratore unico;

b) da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il tipo di amministrazione, il numero degli amministratori e le modalità con cui essi agiscono sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

Ove l'organo gestorio sia a composizione collegiale, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

Gli amministratori devono essere professionisti di provata competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell'attività societaria o essere parte della struttura o degli uffici dei soci.

Inoltre i componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo l'autorizzazione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina.

In caso di cessazione anticipata della carica di amministratore, all'atto della sostituzione conseguente deve essere mantenuto l'equilibrio tra i generi maschile e

femminile di cui al terzo periodo.

Ai soci Enti Pubblici spetta la nomina diretta degli Amministratori ex art. 2449 c.c. —  
Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

Quando la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione. Fino alla nomina del nuovo organo amministrativo gli amministratori decaduti restano in carica e possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

#### **ART. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai Soci ed in conformità con l'esercizio del controllo analogo, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo alla decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, nomina un Presidente, che dirige i lavori del Consiglio ed a cui compete il controllo ed il coordinamento su promozione e sviluppo della Società.

Nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di deleghe di gestione, il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, determinandone compenso, rimborsi, indennità, attribuendogli poteri di gestione e rappresentanza della Società; il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 18 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il Consiglio si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Regione Piemonte, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un terzo dei suoi membri;

b) il Consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

c) in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale;

d) le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

e) il Consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

f) le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno

degli amministratori. In tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario dell'adunanza se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia permesso agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere i documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente ed il segretario;
- sia predisposto il foglio delle presenze in tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione.

#### **ART. 19 - LA RAPPRESENTANZA**

Quando la Società è amministrata da un Amministratore Unico, questi ha la rappresentanza generale della Società.

Quando la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore delegato nei limiti della delega conferita.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina.

#### **ART. 20 - COMPENSI**

L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, entro i limiti consentiti dalla legge ed in conformità alla stessa.

Nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi, rimborsi, indennità tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere dell'organo di controllo.

#### **ART. 21 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI**

L'assemblea nomina l'organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 cod. civ.

I Soci, all'atto della nomina, decidono, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e salvo diversa disposizione di legge, se affidare le funzioni di controllo e di revisione legale cumulativamente al medesimo organo di controllo.

L'organo di controllo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Inoltre i componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

L'organo di controllo riferisce con cadenza semestrale direttamente ai soci enti pubblici specificatamente sul rispetto delle norme di finanza pubblica applicabili alla società.

Ai soci Enti Pubblici spetta la nomina diretta dei sindaci ex art. 2449 c.c.

Nella composizione dell'organo, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

Il rispetto delle quote di genere si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

## TITOLO V

### ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

#### ART. 22 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

#### ART. 23 - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

La società rimane impegnata a fornire tutta la necessaria od utile collaborazione al fine di garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività dell'esercizio del controllo analogo da parte dei Soci.

Al fine di agevolare tale esercizio del controllo analogo, la Società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli uffici dell'ente partecipante o agli enti partecipanti in caso di più soci, nonché invierà ogni altra informazione ritenuta utile e/o richiesta.

Devono essere inviati a tutti i soci:

- il budget, il piano industriale e strategico ed il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- il budget, il piano industriale e strategico ed il bilancio approvati dall'Assemblea dei Soci;
- il programma annuale derivante dai contratti di servizio;
- i regolamenti organizzativi;
- proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni o fondazioni;
- proposte di atti relativi alle acquisizioni/alienazioni di beni immobili;
- proposte di atti relativi alla emissione di obbligazioni, contrazione di prestiti e a tutte le operazioni di finanza straordinaria.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette ai soci per opportuna conoscenza copia dei verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie, copia dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e copia dei verbali assunti dall'organo amministrativo.

Il Presidente inoltre è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta

richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

Ciascun socio ha diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, ove motivatamente richiesto da uno dei soci, a fornire per iscritto al socio richiedente risposta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate. Il Consiglio di Amministrazione redigerà con cadenza semestrale una situazione economica di periodo che verrà inviata a titolo informativo ai soci.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione informerà, con periodicità almeno semestrale, i soci sull'andamento della società e della gestione del servizio affidato e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, rispetto alla programmazione approvata dai soci nonché sull'aggiornamento del piano industriale e budget della società e, in ogni caso, renderà analitica e tempestiva motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte.

## TITOLO VI

### FORO COMPETENTE

#### ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il Foro di Torino.

## TITOLO VII

### NORME FINALI

#### ART. 25 - DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE

I diritti di privativa industriale per i progetti sviluppati dalla Società su commessa dei Soci, sono di proprietà congiunta della Società con il Socio committente, con possibilità di concederne contrattualmente l'utilizzo esclusivo alla Società.

#### ART. 26 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione unanime dell'Assemblea.

I titoli di debito possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La decisione di emissione di titoli di debito deve indicare:

- il valore nominale di ciascun titolo;
- il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi sia in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggetti anche relativi all'andamento economico della società.

I titoli di debito devono indicare:

- la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese di Torino;
- il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro delle imprese;
- l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti

con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;

- le eventuali garanzie da cui sono assistiti.

- la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo;

- se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

L'assemblea dei possessori dei titoli di debito si riunisce al fine di deliberare in ordine:

a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;

b) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;

c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

d) sugli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito.

L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante dei possessori dei titoli di debito, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Nel caso di emissione dei titoli di debito al portatore l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, recante l'indicazione del giorno, del luogo, e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Si applicano all'assemblea dei possessori dei titoli di debito le disposizioni relative all'assemblea dei soci recate dal presente statuto e dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

La società, per i titoli di debito da essa eventualmente posseduti, non può partecipare alle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito.

All'assemblea dei possessori di titoli di debito possono assistere gli amministratori ed i sindaci.

Le deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito sono verbalizzate su apposito libro numerato e vidimato prima di essere posto in uso e tenuto con le stesse modalità con cui sono tenuti gli altri libri sociali.

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie.

Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 cod. civ.

Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto.

L'assemblea dei possessori di titoli di debito ne fissa il compenso.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio dei titoli di debito. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.

#### **ART. 27 – ORGANISMO DI VIGILANZA**

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dall'Organo Amministrativo.

Esso può essere composto da un organo monocratico oppure da uno collegiale composto da un massimo di 3 membri.

Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere affidate al collegio sindacale.

Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo.

Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, l'Organo Amministrativo provvede alla loro sostituzione con propria delibera, salvo la riduzione ad organo monocratico dell'OdV. Comunque, fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001. L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina e lo stesso Organo Amministrativo ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.

#### **ART. 28 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

#### **ART. 29 – DIVIETI**

Ai sensi della normativa vigente, la società:

- non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **ART. 30 - RINVIO ALLA LEGGE**

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Piero BOCCARDO

Alessandro STEFANI Notaio



## **Allegato "C" al Repertorio n. 216705/41842 in data 22/12/2016**

### **STATUTO**

#### **Art. 1 Costituzione**

É costituita la Società per Azioni denominata:

**"Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A."**

siglabile:

**"Bi.P.Ca. S.p.A."**

#### **Art. 2 Sede**

La Società ha sede legale in Colleretto Giacosa (TO).

L'Organo Amministrativo, nei modi stabiliti dalla legge, può istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere sia in Italia che all'estero.

#### **Art. 3 Durata**

La durata della Società é fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

#### **Art. 4 Oggetto**

La Società per il perseguimento delle finalità di promozione e valorizzazione di contenuti tecnologici e di ricerca, si propone come oggetto di:

- progettare, realizzare, sviluppare e gestire un Parco Scientifico a vocazione bioindustriale;
- attuare il Parco Scientifico ai sensi dei Regolamenti CEE 2052/88 et 2081/93 - obiettivo 2;
- stimolare e diffondere il progresso scientifico e tecnologico nei settori della biotecnologia, della farmaceutica, della chimica, dell'agricoltura, dell'alimentare, dell'ambiente, dell'energia, dei materiali, delle attrezzature scientifiche, dell'informatica e della robotica;
- promuovere, svolgere attività di ricerca industriale sviluppandone i contenuti ed attuandone direttamente i risultati in campo industriale, anche a mezzo produzione di software dedicato;
- svolgere attività di studio, progettazione e produzione nei settori della biotecnologia, della farmaceutica, della chimica, dell'agricoltura, dell'alimentare, dell'ambiente, dell'energia, dei materiali, delle attrezzature scientifiche, dell'informatica e della robotica;
- promuovere ed assistere la creazione di imprese innovative;
- organizzare la fase di strutturazione e di promozione, sia nei confronti di Soggetti economici nazionali ed internazionali, sia verso Enti della pubblica amministrazione ed Istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali;
- individuare e contattare gli imprenditori ed i Soggetti economici interessati, a livello locale, nazionale ed internazionale a partecipare alla attività del suddetto Parco;
- organizzare momenti formativi nei settori indicati mediante corsi, seminari, stages, borse di studio;
- gestire l'attività ordinaria del Parco;
- collaborare con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali ed internazionali per lo sviluppo di attività nel campo delle biotecnologie.

La Società potrà inoltre:

- compiere le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari ritenute dalla stessa necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- contrarre finanziamenti e/o mutui sia ordinari che speciali con Istituzioni creditizie nazionali o internazionali, prestando le garanzie richieste, sia reali che personali;
- assumere sia direttamente, sia indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio;
- compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi i negozi acquisitivi, dispositivi e di garanzia relativi a beni immobili e diritti reali immobiliari.

Sono tassativamente ed espressamente escluse le operazioni di raccolta e le sollecitazioni del pubblico risparmio di cui all'articolo 2 del D.P.R. 12 marzo 1936 n. 375 ed all'art. 18 della legge 7

giugno 1974 n. 216 e successive modificazioni;

- l'assunzione di partecipazioni a scopo di collocamento e le operazioni di vendita di titoli mediante offerta al pubblico di cui all'art. 180 ter della legge 7 giugno 1974 n. 216;

- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 4 comma 2 della legge 5 luglio 1991 n. 197;

- l'erogazione del credito al consumo, anche nell'ambito dei propri Soci, secondo quanto disposto dal Ministero del Tesoro con decreto 27 settembre 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 e tutte quelle attività vietate dalla presente e futura legislazione.

La Società cura particolarmente la formazione di consorzi, joint venture ed ogni altra associazione tra imprese sia al fine di sviluppare iniziative già in atto nella Regione Piemonte, sia al fine di sviluppare nuove attività locali.

### **Art. 5 Capitale sociale**

Il capitale sociale é determinato in Euro 12.581.663,00 (dodicimilionicinquecentoOttantunomilaseicentosessantatrevirgolazerozero).

Le azioni sono nominative.

Il capitale sociale potrà essere elevato con deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

In caso di aumento di capitale, sarà riservato il diritto d'opzione ai Soci, salvo diversa disposizione dell'Assemblea, a norma di legge. L'aumento di capitale potrà essere effettuato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti con le modalità di cui agli articoli 2342 e 2343 C.C.. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari possono essere esercitati solo da uno di loro che rappresenti gli altri.

Le comunicazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Al momento dell'iscrizione nel libro soci dovrà essere comunicata la residenza o eletto, per iscritto, domicilio in Italia. Della residenza e del domicilio sarà presa nota sul libro dei soci. Le comunicazioni ai Soci saranno effettuate al loro domicilio quale risulta dal libro dei soci.

Il Socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto devono essere effettuate al Socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci. I Soci potranno finanziare la società mediante versamenti sia in conto capitale sia a titolo di mutuo, nel rispetto della normativa vigente o di quella che regolerà la materia.

### **Art. 6 Trasferimento azioni**

Le azioni sono liberamente trasferibili, fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di alienazione di partecipazioni sociali da parte dei Soci Pubblici.

Salvo diverso unanime accordo scritto dei Soci, il Socio che intende trasferire a titolo oneroso, totalmente o parzialmente la sua partecipazione, o diritti di opzione che gli competono in caso di aumento di capitale, deve preventivamente offrire in vendita le azioni e i diritti di opzione di cui si é detto agli altri Soci cui spetta la prelazione così regolata:

a) - l'offerta in prelazione agli altri Soci é fatta per raccomandata con avviso di ricevimento nella quale l'alienante deve indicare il numero delle azioni o dei diritti di opzione offerti, l'entità del corrispettivo, le condizioni del trasferimento e ogni altro connotato essenziale dell'operazione;

b) - gli altri Soci hanno diritto di esercitare la prelazione sulle azioni o sui diritti di opzione offerti, facendo pervenire al Socio offerente - nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto a) - una comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/R, contenente l'espressa dichiarazione di voler esercitare la prelazione al corrispettivo ed alle condizioni indicate nell'offerta. L'esercizio della prelazione deve riguardare l'intera partecipazione e tutti i diritti di opzione offerti. Se ad esercitare la prelazione sono più Soci il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione si produce proporzionalmente alle rispettive partecipazioni di cui essi sono titolari. Il trasferimento conseguente all'esercizio della prelazione ed il contestuale pagamento del corrispettivo devono aver luogo entro sessanta giorni da quando la comunicazione di cui al punto b) è pervenuta al destinatario;

c) - se nessun Socio esercita la prelazione nel termine e con le modalità sopraindicate o se la prelazione non é esercitata riguardo alla totalità delle azioni o dei diritti di opzione offerti in vendita, l'autore dell'offerta può compiere la prospettata operazione con il terzo, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto a), entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine entro il quale gli altri Soci avrebbero potuto esercitare la prelazione. Ove tale operazione non sia eseguita nel termine suindicato, il Socio offerente deve nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo. Agli effetti delle disposizioni della presente clausola gli altri Soci sono considerati terzi rispetto all'offerente.

### **Art. 7 Obbligazioni**

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee Straordinarie.

### **Art. 8 Strumenti finanziari**

La Società potrà, su conforme deliberazione della Assemblea Straordinaria, istituire patrimoni dedicati ad uno specifico scopo nei modi e coi limiti fissati dalla legge. La società potrà inoltre destinare al rimborso di finanziamenti contratti per uno specifico affare i soli proventi dell'affare stesso.

### **Art. 9 Contribuzioni**

Alla Società possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, istituti di credito, organismi economici che condividano gli scopi sociali della Società, Istituti scientifici, Enti pubblici o Soggetti privati, Istituzioni nazionali ed estere, privati cittadini.

### **Art. 10 Organi della Società**

Gli organi della Società sono:

- l'Assemblea;
- l'Organo Amministrativo;
- il Collegio Sindacale.

### **Art. 11 Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, é tenuta presso la sede sociale oppure in altro luogo, comunque in Italia. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione. In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere comunicato ai Soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- fax con richiesta di avviso di ricezione;
- e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nello stesso avviso, contenente l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, deve essere fissata per un altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta. Anche in assenza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando é rappresentato l'intero capitale sociale e all'Assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'Organo Amministrativo sia del Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In caso di assemblea totalitaria, deve essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo non presenti. L'Assemblea é convocata in sede ordinaria almeno una volta ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 2364, comma secondo, secondo periodo del codice civile, tale limite può essere prorogato fino a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per decisione dell'Organo Amministrativo.

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è convocata ogni qual volta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno ovvero qualora ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale.

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria potrà tenersi anche per videoconferenza, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo quindi che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audiovideo collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Il tutto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità tra i Soci.

### **Art. 12 Assemblea Ordinaria e Straordinaria**

Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni azione pari ad un Euro di capitale. Possono intervenire all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o gli Istituti di Credito indicati nella convocazione. Ogni Socio può farsi rappresentare da terzi - salvo i divieti di legge di cui all'articolo 2372 del Codice Civile - mediante delega scritta. L'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico, se nominato, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza di questi, da altra persona designata dall'Assemblea. Essa nominerà altresì il proprio Segretario.

È devoluta al Presidente dell'Assemblea la constatazione del diritto del Socio a parteciparvi e dei voti spettatigli in proprio e per delega, nonché la constatazione della regolare costituzione dell'Assemblea stessa.

Il Presidente regola la procedura delle discussioni e delle votazioni. Per la regolare costituzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione e per la validità delle deliberazioni, valgono le norme di legge.

### **Art. 13 Organo Amministrativo**

La Società è di norma amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea della Società può disporre, avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che la Società sia amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre (3) o cinque (5) membri.

Gli Amministratori durano in carica fino a tre (3) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli Amministratori devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e autonomia previsti dalle vigenti disposizioni.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto.

### **Art. 14 Il Consiglio d'Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, provvederà ad eleggere, fra i suoi membri, il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente con mere funzioni vicarie.

Il Consiglio d'Amministrazione sarà convocato dal Presidente, con raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma, posta elettronica

o telefax spedito almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Non sarà necessaria la convocazione per iscritto qualora siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci. Le riunioni saranno valide qualora sia intervenuta la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed a voto palese. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

### **Art. 15 Poteri dell'Organo Amministrativo**

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

L'Organo Amministrativo delibera in materia di:

- a) – istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) – riduzione del capitale sociale in caso di recesso;
- c) – adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

L'Organo Amministrativo, qualora istituito in forma di Consiglio di Amministrazione, può delegare le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato; le può delegare altresì al Presidente dell'Organo Amministrativo, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea, determinandone, all'atto della nomina, i poteri e l'eventuale compenso.

L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale determinandone la durata, il compenso e le attribuzioni sulla base di specifica procura. Il Direttore Generale deve essere scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza. Il Direttore Generale assiste alle sedute dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo può inoltre deliberare che venga attribuito, nei limiti di legge, in via collettiva o individuale, a dipendenti con qualifica di dirigente o di funzionario, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti.

Costoro, nell'ambito dei poteri attribuiti avranno altresì la rappresentanza della società, regolata dalle norme in tema di procura.

L'organo delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferisce all'Organo Amministrativo, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

L'Organo Amministrativo promuove l'adozione di codici etici che regolamentino l'attività della Società e dei suoi dipendenti e collaboratori, nonché l'adozione di eventuali regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

### **Art. 16 Presidente e Rappresentanza sociale**

L'uso della firma sociale e la legale rappresentanza della Società nei riguardi dei terzi, spettano all'Amministratore Unico od al Presidente dell'Organo Amministrativo ed eventualmente al Vice Presidente, avente funzioni di mero sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In tal caso per la legittimazione di costui, sarà sufficiente la mera dichiarazione verbale resa di fronte ai terzi.

### **Art. 17 Amministratore Unico**

L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea.

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e

straordinaria della Società e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quanto inderogabilmente riservato alle competenze e all'autorizzazione dell'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

In particolare, l'Assemblea Ordinaria autorizza, ai sensi dell'art. 2364 c.c., i seguenti atti dell'Amministratore Unico:

- a) il piano industriale e il budget di esercizio con il piano degli investimenti;
- b) acquisto, cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda;
- c) operazioni di finanziamento o di garanzia che comportino l'impegno di una quota globale superiore al 10% del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- d) acquisto e vendita di beni immobili per un importo superiore a 1.000.000,00 di euro, qualora non siano previsti nel budget di esercizio e nel piano degli investimenti.

### **Art. 18 Compensi**

L'Assemblea determina il compenso degli Amministratori, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. L'Assemblea può altresì determinare l'importo complessivo dei compensi per gli Amministratori investiti di particolari incarichi.

L'Organo Amministrativo o l'Assemblea nel caso di Amministratore Unico, individua obiettivi al cui raggiungimento è condizionata parte del compenso dell'Amministratore Unico, del Presidente dell'Organo e dell'Amministratore Delegato. La parte variabile della remunerazione deve essere determinata sulla base dei criteri previsti dalle vigenti leggi in materia e commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla Società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'Amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

All'Amministratore Unico ed ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché un gettone di presenza fissato dall'Assemblea preventivamente.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'Organo Amministrativo.

### **Art. 19 Collegio Sindacale**

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi, Soci o non Soci. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti. Tutti i membri effettivi ed i supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle disposizioni vigenti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

All'atto della nomina, l'Assemblea determina il compenso spettante al Collegio Sindacale nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali. E' fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'organo di controllo.

É ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

### **Art. 20 Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti in materia.

### **Art. 21 Esercizio sociale - Bilancio e utili**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio sociale

L'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all'Assemblea per le deliberazioni relative.

Il bilancio é corredato da una relazione dell'Organo Amministrativo, qualora obbligatoria per legge, redatta ai sensi dell'art. 2428 cod. civ., nonché da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile. Il bilancio, unitamente alle relazioni degli Amministratori, se obbligatorie, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile deve restare depositato presso la sede sociale della Società - a disposizione dei Soci i quali possono prenderne visione - durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato regolarmente approvato.

Nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 C.C. in apposita sezione sul governo societario o in specifico documento allegato alla relazione sulla gestione stessa devono essere indicati:

- gli strumenti eventualmente adottati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 15 che precede;

- le linee della politica retributiva nei confronti degli Amministratori da cui risulti:

- a) la totalità delle somme corrisposte o dovute a ciascun Amministratore per il servizio svolto durante l'esercizio considerato, compresi, se del caso, i gettoni di presenza fissati dall'Assemblea degli Azionisti;

- b) l'entità della componente variabile della retribuzione ed i criteri di valutazione delle prestazioni su cui si è basato il riconoscimento del diritto a percepirla;

Le informazioni relative alle remunerazioni degli Amministratori figurano sul sito web della Società. Ove non sussista l'obbligo della redazione della relazione ex art. 2428 c.c., le informazioni suddette devono essere riportate in apposita sezione della Nota Integrativa di cui all'art. 2427 c.c.

Gli utili netti di bilancio sono ripartiti come segue:

- il 5% annuo alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- il rimanente secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi é effettuato nei modi, termini e luogo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili vanno prescritti a favore della Società.

## **Art. 22 Scioglimento e liquidazione**

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

## **Art. 23 Clausola compromissoria**

Le eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra la Società ed i Soci, anche se promosse da Amministratori e Sindaci, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono decise da un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino su richiesta della parte più diligente.

L'Arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale ex bono et equo, senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell'arbitrato. Si applicano comunque le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Non possono essere rimesse alla decisione arbitrale le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso.

## **Art. 24 Rinvio alla disposizione del Codice Civile**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

In originale firmato  
ALTRUDA Fiorella Natalina Anita  
CIGNETTI Pierluigi Notaio (L.S.)

IO SOTTOSCRITTO CIGNETTI DOTTOR PIERLUIGI, NOTAIO  
IN IVREA,

DICHIARO

CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E'  
CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO CARTACEO, AI  
SENSI DELL'ART. 22, COMMA 2, DEL D. LGS. 82/2005,  
CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE  
IMPRESE.

IVREA, LI' 12/01/2017

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA ALL'ORIGINE AI SENSI DEL  
DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE MUI  
ATTO REGISTRATO A TORINO 2 IN DATA 10/01/2017 AL  
N. 412 SERIE 1T

ALLEGATO "A" AL N. 23790 DI FASCICOLO

**PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO  
PER L'AMBIENTE ENVIRONMENT PARK TORINO S.P.A.**

**STATUTO SOCIALE**

**ARTICOLO 1**

**DENOMINAZIONE**

E' costituita una società per azioni avente la denominazione "PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE - ENVIRONMENT PARK TORINO S.P.A." siglabile "ENVIRONMENT PARK S.P.A."

**ARTICOLO 2**

**SEDE**

La sede legale della società è in Torino.

**ARTICOLO 3**

**DOMICILIO DEI SOCI**

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dallo Statuto devono essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema di invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

**ARTICOLO 4**

**DURATA**

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

**ARTICOLO 5**

**CAPITALE SOCIALE ED AZIONI**

Il capitale sociale della società è di Euro 11.406.780,00 (undicimilioniquattrocentoseimilasettecentottanta virgola zero zero).

Il capitale sociale è diviso in numero 34.566 (trentaquattromilacinquecentosessantasei) azioni nominative, prive di indicazioni del valore nominale, per cui le disposizioni riferentisi al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

## **ARTICOLO 6**

### **OGGETTO**

La società ha per oggetto l'attuazione e lo sviluppo di Parchi Tecnologici con lo scopo di perseguire le finalità istituzionali degli enti pubblici soci, avvalendosi di risorse proprie e di tutte le forme di finanziamento accessibili per legge.

A titolo esemplificativo e non esaustivo: dei finanziamenti comunitari e nazionali, nonché delle sovvenzioni e degli altri contributi a tal fine disponibili.

Per l'attuazione e per lo sviluppo dei Parchi Tecnologici la Società, a titolo esemplificativo, si propone di:

- stimolare e diffondere il progresso tecnico nel settore ambientale;
- promuovere ed assistere la creazione di imprese innovative;
- organizzare la fase di strutturazione e di promozione, sia nei confronti di enti economici privati sia verso realtà istituzionali;
- individuare e contattare gli imprenditori ed i soggetti economici interessati, a livello locale, nazionale ed internazionale a partecipare all'attività dei Parchi;
- organizzare momenti formativi nei settori indicati mediante corsi, seminari, stages, borse di studio;
- gestire l'attività ordinaria del Parco provvedendo anche alla gestione degli immobili di proprietà;
- eseguire studi, analisi e valutazioni di matrici ambientali (acqua, aria, suolo) finalizzati al recupero ambientale della matrice stessa;
- progettare ed eseguire studi di fattibilità tecnico-economica di interventi finalizzati ad insediamenti produttivi, attività residenziali, commerciali ed antropiche in generale, utilizzando criteri di bioedilizia su terreni bonificati;
- progettare, realizzare e commercializzare opere e strutture caratterizzate da sistemi innovativi per l'uso ottimale della materia e dell'energia, finalizzati all'ottenimento di eco-efficienza nei prodotti, sistemi e servizi;
- realizzare edizioni e mettere in commercio, anche a mezzo e-commerce, libri, riviste periodiche ed altre pubblicazioni in formato cartaceo e multimediale, inerenti le tematiche ambientali e della eco-efficienza con specifico riferimento alle valenze scientifiche ed economiche;
- acquistare e vendere in sede fissa e su aree pubbliche libri, riviste e periodici inerenti il settore ambientale e della eco-efficienza;
- promuovere, organizzare e gestire congressi e convegni, mostre, fiere ed esposizioni sia in Italia che all'estero, inerenti le tematiche di cui sopra;
- diffondere la cultura e l'informazione di carattere ambientale, attraverso la promozione e l'utilizzo di tutti i media culturali;

- realizzare specifici siti, portali e banche dati in materia ambientale e dell'eco-efficienza.

La società può inoltre:

- compiere operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari ritenute dalla stessa necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale;

- compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società cura particolarmente la formazione di consorzi, joint-venture e ogni altra associazione tra imprese sia al fine di sviluppare iniziative già in atto, sia al fine di sviluppare nuove attività locali.

## **ARTICOLO 7**

### **FINANZIAMENTI DEI SOCI E CONTRIBUTIONI**

I soci possono effettuare finanziamenti alla società, fatto salvo da parte dei soci pubblici il rispetto della disciplina vigente in materia di partecipazioni detenute da amministrazioni pubbliche.

I versamenti possono essere sia a fondo perduto sia con diritto alla restituzione, sia fruttiferi, sia infruttiferi, anche non proporzionali alle quote di partecipazione al capitale, nel rispetto della vigente legislazione.

Alla società possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della società, istituti scientifici, enti pubblici o privati, la Comunità Europea ed altre organizzazioni internazionali.

## **ARTICOLO 8**

### **TRASFERIMENTO AZIONI**

Le azioni sono liberamente trasferibili, fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di alienazione di partecipazioni sociali da parte dei Soci Pubblici.

Salvo diverso unanime accordo scritto dei soci, il socio che intende trasferire a titolo oneroso, totalmente o parzialmente la sua partecipazione, o diritti di opzione che gli competono in caso di aumento di capitale, deve preventivamente offrire in vendita le azioni e i diritti di opzione di cui si è detto agli altri soci cui spetta la prelazione così regolata:

a) - l'offerta in prelazione agli altri soci è fatta per raccomandata con avviso di ricevimento nella quale l'alienante deve indicare il numero delle azioni o dei diritti di opzione offerti, l'entità del corrispettivo, le condizioni del trasferimento e ogni altro connotato essenziale dell'operazione;

b) - gli altri soci hanno diritto di esercitare la prelazione sulle azioni o sui diritti di opzione offerti, facendo pervenire al socio offerente - nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto a) - una comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/R, contenente

l'espressa dichiarazione di voler esercitare la prelazione al corrispettivo ed alle condizioni indicate nell'offerta.

L'esercizio della prelazione deve riguardare l'intera partecipazione e tutti i diritti di opzione offerti.

Se ad esercitare la prelazione sono più soci il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione si produce proporzionalmente alle rispettive partecipazioni di cui essi sono titolari.

Il trasferimento conseguente all'esercizio della prelazione ed il contestuale pagamento del corrispettivo devono aver luogo entro sessanta giorni da quando la comunicazione di cui al punto b) è pervenuta al destinatario;

c) - se nessun socio esercita la prelazione nel termine e con le modalità sopraindicate o se la prelazione non è esercitata riguardo alla totalità delle azioni o dei diritti di opzione offerti in vendita, l'autore dell'offerta può compiere la prospettata operazione con il terzo, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto a), entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine entro il quale gli altri soci avrebbero potuto esercitare la prelazione.

Ove tale operazione non sia eseguita nel termine suindicato, il socio offerente deve nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Agli effetti delle disposizioni della presente clausola gli altri soci sono considerati terzi rispetto all'offerente.

La modifica della presente clausola di prelazione e comunque l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non comportano il diritto di recesso dei soci.

## **ARTICOLO 9**

### **OBBLIGAZIONI**

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune.

All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee straordinarie.

## **ARTICOLO 10**

### **PATRIMONI DESTINATI**

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea ordinaria, secondo le norme del presente Statuto.

## **ARTICOLO 11**

### **ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta ogni anno,

entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 2364, comma secondo, del Codice civile, tale limite può essere prorogato fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per decisione dell'organo amministrativo.

All'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di legge, spetta, ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, n. 5 C.C., la competenza ad autorizzare i seguenti atti degli amministratori:

- a) approvazione del piano industriale;
- b) operazioni di finanziamento o di garanzia che comportino l'impegno di una quota globale superiore al 20% del capitale sociale, della riserva legale e delle altre riserve della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- c) cessioni, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda;
- d) acquisto e la vendita di beni immobili per un importo superiore a 1.000.000,00 di euro, qualora non siano previsti nel piano industriale.

L'assemblea ordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

## **ARTICOLO 12**

### **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'Art. 2365 del Codice civile.

L'Assemblea straordinaria, fatta eccezione per la nomina dei liquidatori per la quale valgono i quorum di legge, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza e con il voto favorevole, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

## **ARTICOLO 13**

### **CONVOCAZIONE ASSEMBLEE**

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia. L'assemblea ordinaria o straordinaria è convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno ovvero qualora ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere sempre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.

In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- fax con richiesta di avviso di ricezione;
- e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Lo stesso avviso può indicare, in un giorno successivo, la data della seconda convocazione.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà tenersi anche per televideoconferenza, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo quindi che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Il tutto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità tra i soci.

#### **ARTICOLO 14**

##### **PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

La Presidenza dell'assemblea spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, al Vice Presidente, altrimenti alla persona designata dagli intervenuti.

La stessa assemblea designa altresì il segretario, la cui assistenza non è necessaria qualora il verbale sia redatto da un notaio.

#### **ARTICOLO 15**

##### **ORGANI DI AMMINISTRAZIONE**

La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'assemblea.

L'Assemblea della società può disporre, nel rispetto delle normative vigenti in materia, avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, che la società sia amministrata da un Consiglio di

Amministrazione composta da tre (3) o cinque (5) membri.

I componenti l'Organo amministrativo devono possedere, a pena di ineleggibilità, o nel caso vengano meno, di decadenza, i requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e autonomia e gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Le cause di inconferibilità, ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia e dallo Statuto.

Gli Amministratori sono designati dai soci pubblici.

I soci Comune di Torino e Città Metropolitana possono nominare gli amministratori a norma dell'art. 2449 c.c., e nel rispetto della disciplina vigente in materia di composizione e di nomine. In tal caso la nomina è efficace dalla data di ricevimento della comunicazione all'indirizzo PEC dell'atto di nomina. In tal caso, gli altri amministratori sono nominati dall'assemblea.

Ove gli amministratori siano nominati dai predetti soci pubblici ai sensi dell'art. 2449 c.c., ai medesimi soci spetta la loro revoca diretta.

Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e revocabili in qualunque tempo per giusta causa, salvo il disposto dell'articolo 2449 Codice Civile.

La nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la nomina dei sostituti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

## **ARTICOLO 16**

### **POTERI**

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

L'Organo amministrativo delibera altresì in materia di:

- a) - istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) - riduzione del capitale sociale in caso di recesso.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quanto inderogabilmente riservato alle competenze e all'autorizzazione dell'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'organo amministrativo promuove l'adozione di codici etici che

regolamentino l'attività della Società e dei suoi dipendenti e collaboratori, nonché l'adozione di eventuali regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di cui all'art. 6 comma 3 lettera a) del d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo:

- istituisce un adeguato Sistema di controllo interno, ai sensi di legge e delle disposizioni regolamentari vigenti, nomina l'Organismo di Vigilanza, adotta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, approva il Codice Etico e/o di comportamento, attua la normativa in materia di trasparenza e anticorruzione nei limiti di cui alle vigenti norme;
- vigila affinché la gestione della Società sia attuata in coerenza con gli indirizzi strategici e con i piani industriali e finanziari approvati;
- valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società.

## **ARTICOLO 17**

### ***PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE***

Il Consiglio, ove nominato, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge il Presidente tra i suoi membri.

Il voto del Presidente o di chi ne fa le veci conta per due nelle votazioni che danno luogo a risultato paritario.

Il Consiglio ha inoltre facoltà di eleggere un Vice-Presidente. La carica di Vice-Presidente è attribuita con la funzione esclusiva di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'Organo amministrativo può nominare un Segretario, anche all'infuori dei suoi membri.

## **ARTICOLO 18**

### ***AMMINISTRATORI DELEGATI E DIRETTORE GENERALE***

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio ha la facoltà di delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., le proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi membri. In tal caso il Consiglio determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì procedere all'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea, determinandone, all'atto della nomina, i poteri e l'eventuale compenso.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale

determinandone la durata, il compenso e le attribuzioni sulla base di specifica procura. Il Direttore Generale deve essere scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza. Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione. L'organo amministrativo può inoltre deliberare che venga attribuito, nei limiti di legge, in via collettiva o individuale, a dipendenti con qualifica di dirigente o di funzionario, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti. L'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

## **ARTICOLO 19**

### **COMPENSI**

L'Assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia.

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente e dell'Amministratore delegato, se nominato, sentito il parere del Collegio sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'assemblea, nel caso di Amministratore Unico, individua obiettivi al cui raggiungimento è condizionata parte del compenso del Presidente del consiglio e dell'amministratore delegato o dell'Amministratore Unico. La parte variabile della remunerazione deve essere determinata sulla base dei criteri previsti dalle vigenti leggi in materia e commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché un gettone di presenza fissato preventivamente dall'Assemblea.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultati deliberati dopo lo svolgimento delle attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'organo amministrativo.

## **ARTICOLO 20**

### **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si riunisce, di regola, con cadenza trimestrale.

Alla sua convocazione provvede il Presidente, tutte le volte che lo ritenga necessario ovvero, obbligatoriamente, quando ne facciano richiesta almeno due componenti del Consiglio stesso.

Le convocazioni del Consiglio devono indicare le materie all'ordine del

giorno, la data, l'ora ed il luogo di riunione, che deve essere in Italia. La convocazione deve essere trasmessa ai Consiglieri ed al Collegio Sindacale a mezzo di raccomandata, corriere, telefax, telegramma o posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In casi di particolare urgenza, il suddetto termine può essere anche più breve, ma non inferiore a 24 (ventiquattro) ore. Sono in ogni caso valide le riunioni a cui intervengano tutti i Consiglieri e l'intero Collegio Sindacale.

E' consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per video-teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale il quale viene da entrambi sottoscritto.

#### ***ARTICOLO 21***

##### ***DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO***

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, non può deliberare se non è presente la maggioranza dei suoi membri.

Esso delibera con voto palese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### ***ARTICOLO 22***

##### ***FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA***

Il potere di rappresentanza è attribuito all'Amministratore unico o, in caso venga nominato un Organo amministrativo collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione individualmente e all'amministratore delegato, nei limiti della propria delega, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

#### ***ARTICOLO 23***

##### ***COLLEGIO SINDACALE***

L'assemblea nomina il Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.

Tutti i membri effettivi ed i supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In conformità alle norme vigenti in materia, I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.

La nomina dell'organo di controllo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo medesimo, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti.

La quota di cui al presente comma deve essere applicata anche ai sindaci supplenti.

In caso di sostituzione dei sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

All'atto della nomina, l'assemblea determina il compenso spettante al Collegio Sindacale, nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultati deliberati dopo lo svolgimento delle attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'organo di controllo.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

#### **ARTICOLO 24**

##### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

#### **ARTICOLO 25**

##### **ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 26**

##### **BILANCIO**

Al termine di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all'assemblea per le deliberazioni relative.

Il bilancio è corredato da una relazione dell'organo amministrativo, redatta ai sensi dell'articolo 2428 codice civile, nonché da una relazione del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti.

Nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 C.C. devono essere indicati:

- gli strumenti eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 175/2016, ovvero le ragioni della loro mancata adozione;

- le linee della politica retributiva nei confronti degli amministratori da cui risulti:
- a) la totalità delle somme corrisposte o dovute a ciascun amministratore per il servizio svolto durante l'esercizio considerato, compresi, se del caso, i gettoni di presenza fissati dall'assemblea degli azionisti;
- b) l'entità della componente variabile della retribuzione ed i criteri di valutazione delle prestazioni su cui si è basato il riconoscimento del diritto a percepirla.

Le informazioni relative alle remunerazioni degli amministratori figurano sul sito web della società.

Il bilancio, unitamente alle relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale deve restare depositato presso la sede sociale della società - a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione - durante i quindici giorni che precedono l'assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato regolarmente approvato.

## **ARTICOLO 27**

### **UTILI**

Gli utili netti dell'esercizio sono ripartiti nel modo seguente:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- la rimanenza a remunerazione del capitale o ad ulteriori riserve, nella misura e con le modalità che sono determinate dall'assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, si prescrivono a vantaggio della società.

## **ARTICOLO 28**

### **RECESSO**

Non costituisce causa di recesso l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

## **ARTICOLO 29**

### **INFORMATIVA**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere a tutti gli azionisti il bilancio di esercizio approvato con la relazione sulla gestione.

L'organo amministrativo provvede a diffondere al pubblico mediante le modalità più opportune, incluso il sito internet della società, una sintesi dei dati del bilancio di esercizio consolidato e la relazione sulla gestione.

La società è tenuta a presentare ai propri soci una periodica informativa in merito al generale andamento della gestione.

Il Presidente inoltre è tenuto a trasmettere ai soci i documenti o estratto di essi di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

L'organo amministrativo è tenuto, ove richiesto da uno dei soci, a fornire al socio richiedente risposta verbale o scritta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate.

### **ARTICOLO 30**

#### **NORME SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**

Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la società deve pubblicare sul proprio sito istituzionale le principali informazioni relative alla gestione aziendale.

### **ARTICOLO 31**

#### **CONTROVERSIE**

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.

### **ARTICOLO 32**

#### **RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

### **ARTICOLO 33**

#### **NORMA TRANSITORIA**

Nelle more del completamento della modifica del quadro normativo e in attesa dell'emanazione del DPCM di cui all'art 11 co 3 del decreto medesimo, l'amministrazione resta affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. In ogni caso la scelta della numerosità dell'organo amministrativo è effettuata in occasione del primo rinnovo del mandato.


L'art. 24 del presente Statuto è applicato a farà data dall'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2016.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, 21 dicembre 2016

F.ti: Mauro CHIANALE  
ANDREA GANELLI

ALLEGATO "A" AL N. 20930 DI FASCICOLO



## STATUTO

### **ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita, a norma dell'articolo 2615 ter del Codice Civile, una società consortile per azioni denominata: Società per la gestione dell'Incubatore d'impresa del Politecnico di Torino - Società consortile per azioni senza fini di lucro, siglabile "Incubatore del Politecnico - s.c.p.a." oppure "I3P - s.c.p.a.".

### **ARTICOLO 2 - SEDE**

La Società ha sede in Torino.

La sede legale può essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Lo stesso ha facoltà di istituire altrove, anche all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze.

### **ARTICOLO 3 - DURATA**

La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre 2050 e potrà essere prorogata per delibera assembleare.

### **ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE**

La società consortile non ha scopo di lucro ed intende favorire le funzioni degli enti pubblici soci di promozione e sostegno allo sviluppo economico e sociale, alla ricerca, alla competitività e alla creazione di nuova imprenditoria, anche nel quadro della politica regionale di sostegno allo sviluppo economico e sociale, alla ricerca, alla competitività e alla creazione di nuova imprenditoria attraverso:

- la promozione all'interno dei corsi istituzionali del Politecnico della cultura imprenditoriale;
- azioni di formazione mirata alla creazione di nuova imprenditoria;
- la creazione di un ambiente fisico presso il quale i neo imprenditori potranno collocarsi;
- la messa a disposizione di servizi di base per i neo imprenditori;
- interventi di trasferimento tecnologico mirati alla creazione di nuova imprenditoria;
- la gestione in collaborazione con il Politecnico di brevetti emersi dall'attività di ricerca;
- la partecipazione a progetti comunitari riguardanti la creazione di nuova imprenditoria;

- la gestione di borse di studio;
- la partecipazione, anche in associazione con altri partner pubblici e privati, italiani e non, a gare nazionali ed internazionali volte ad assegnare risorse per la realizzazione di programmi di sviluppo di nuova imprenditoria e di innovazione tecnologica.

La società consortile potrà svolgere, per il raggiungimento dell'oggetto sopra definito, ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria, utile o idonea dall'Organo Amministrativo, ivi compresi il ricorso al credito bancario, la concessione di fidejussioni e la prestazione di garanzie a favore di terzi, nonché l'assunzione di partecipazioni direttamente ed indirettamente in altre società aventi scopo analogo od affine al proprio.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Sono espressamente escluse dagli scopi sociali le attività inerenti la raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio, le operazioni di intermediazione mobiliare, quelle previste dall'articolo 106 del decreto legislativo 385/93 nei confronti del pubblico, nonché le attività non consentite per legge.

#### **ARTICOLO 5 - SOCI - CONSORZIATI**

Possono essere soci sia Enti pubblici, associazioni di categoria, Istituti di diritto pubblico, associazioni senza fini di lucro, Istituti bancari e finanziari, Fondazioni, aziende pubbliche e private, che abbiano tra i loro fini lo sviluppo economico e sociale.

Sono soci fondatori il Politecnico di Torino, la Città Metropolitana di Torino, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino e Finpiemonte S.p.A..

Nel caso di aumento del capitale, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2441 del Codice Civile.

Il nuovo socio dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente statuto.

#### **ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE VALORE DELLE AZIONI**

Il capitale sociale è di Euro 1.239.498,00 (unmilione duecentotrentanove mila quattrocentonovantotto), suddiviso in numero 1.239.498 azioni di valore nominale pari € 1(uno).

Le azioni sono nominative e conferiscono eguali diritti ai loro possessori. Ogni azione è indivisibile, il suo possesso implica accettazione del presente statuto.

Il domicilio dei consorziati-azionisti, per ogni rapporto con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal



Libro Soci, tenuto conto delle variazioni di domicilio comunicate dagli azionisti alla Società.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti, osservate le prescrizioni del Codice Civile.

Qualora il capitale sociale dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberarne il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità ed i termini, tenuto conto delle disposizioni di legge applicabili in materia.

Per gli ultimi due capoversi si fanno salvi per il Politecnico i limiti di cui al proprio "Regolamento di Amministrazione e Contabilità".

#### **ARTICOLO 7 - PRELAZIONE - GRADIMENTO**

Il trasferimento della proprietà, o di altri diritti reali, su azioni a terzi per atto tra vivi è possibile soltanto se gli altri soci abbiano dichiarato per iscritto, con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, di non voler esercitare il diritto di prelazione che con il presente statuto viene loro riservato.

Il diritto di prelazione si intende implicitamente rinunciato ove non venga fatta dai soci espressa dichiarazione da comunicarsi, con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta.

L'offerta di prelazione deve essere fatta per iscritto agli altri soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. La comunicazione deve contenere l'indicazione del numero delle azioni che si intendono alienare e del soggetto a favore del quale si intende effettuare il trasferimento nonché, in caso di alienazione a titolo oneroso, del prezzo e delle modalità di pagamento.

Se tutti o alcuni degli aventi diritto dichiarano di esercitare il diritto di prelazione, nel caso di trasferimento a titolo gratuito ovvero nel caso in cui gli aventi diritto non concordino con il proponente l'alienazione a titolo oneroso sulla determinazione del prezzo, la valutazione delle azioni è demandata ad un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio in base alla sede della Società.

L'arbitratore determinerà il valore delle azioni con i criteri di cui all'articolo 2437-ter del codice civile.

Se più soci aventi diritto dichiarano di esercitare il diritto di prelazione, le azioni offerte in prelazione verranno ripartite proporzionalmente al numero delle azioni dagli stessi possedute.

Se nessun socio intende esercitare la prelazione, la cessione delle azioni a un terzo è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

A tal fine il socio che intenda cedere tutte o parte delle proprie azioni dovrà comunicare con congruo preavviso, a mezzo lettera raccomandata

A/R, all'Organo Amministrativo di aver offerto le proprie azioni in prelazione agli altri soci con esito negativo e di richiedere l'autorizzazione alla cessione, fornendo il nominativo e le generalità del cessionario, unitamente ad una copia autentica dello statuto ovvero del certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. rilasciato entro tre mesi dalla comunicazione.

L'Organo Amministrativo si pronuncerà entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di diniego la deliberazione dovrà essere motivata e contenere l'indicazione di uno o più soggetti graditi a favore del quale o dei quali potrà essere effettuata la cessione di tutte o di parte delle azioni di cui il cedente è intestatario, indicando nel caso di pluralità di soggetti graditi, il numero di azioni che potranno essere cedute rispettivamente a ciascuno di essi.

Ove l'Organo Amministrativo non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione l'autorizzazione si intenderà tacitamente rilasciata.

Entro lo stesso termine l'Organo Amministrativo potrà richiedere in forma scritta, per non più di una volta, ulteriori chiarimenti ed informazioni in ordine al cessionario, fermo restando l'obbligo di pronunciarsi entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle informazioni integrative e salvo il rilascio tacito della autorizzazione nel caso di silenzio.

#### **ARTICOLO 8 - FINANZIAMENTI**

I soci possono finanziare la Società mediante versamenti in conto corrente societario, anche in misura non proporzionale alle partecipazioni in ottemperanza alla normativa vigente in materia; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la Società sarà tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.

I soci possono altresì finanziare la Società mediante versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle azioni possedute e la Società non è tenuta alla loro restituzione; anche su questi versamenti effettuati in conto capitale, non vengono corrisposti interessi.

#### **ARTICOLO 9 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI - CONSORZIATI.**

I soci sono obbligati:

- ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente statuto e dei regolamenti interni nonché le deliberazioni degli organi della Società consortile;



- a comunicare tempestivamente alla società consortile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti e del loro indirizzo.

I consorziati hanno diritto di ricevere dal Presidente, a richiesta, tutte le notizie relative allo svolgimento dell'attività della società consortile, di consultare il libro dei verbali dell'Assemblea e il libro dei soci e di attenersi a quanto deliberato dagli organi della Società.

#### **ART. 10 - DIRITTO DI INFORMATIVA**

Devono essere inviati a tutti i soci:

- il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo Amministrativo, prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
- il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo come approvati dall'Assemblea dei soci;
- le informazioni periodiche richieste dai soci sull'andamento gestionale e sull'assetto organizzativo.

L'Amministratore Unico ovvero il Presidente, ove nominato, è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della Società.

#### **ARTICOLO 11 - ORGANI SOCIALI**

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo Amministrativo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

E' fatto divieto di istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme in tema di società.

#### **ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, per esigenze particolari, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo di sua iniziativa o su richiesta di uno o più soci che possiedono partecipazioni, rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale.

L'Assemblea viene convocata presso la sede sociale, o anche altrove

purché in Unione Europea, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata ai sensi di legge ed è valida anche senza formale convocazione se vi è rappresentato l'intero capitale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Gli Amministratori e i Sindaci che non partecipino all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

L'Assemblea si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,
- vengono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

### **ARTICOLO 13 - QUORUM DELIBERATIVI. VALORE DEL VOTO**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci quanti sono i titolari di azioni rappresentanti almeno la metà del capitale sociale in prima convocazione e almeno un terzo del capitale sociale in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole di tanti soci quanti detengono la maggioranza del capitale sociale presente e rappresentato ad eccezione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, che in seconda



convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza del capitale presente o rappresentato, fatta salva la maggioranza qualificata per la nomina dell'Organo Amministrativo di cui all'art. 16.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci quanti detengono almeno la metà del capitale sociale presente e rappresentato e delibera con il voto favorevole di almeno tanti soci quanti detengono i due terzi del capitale sociale presente e rappresentato. Ciascun socio può delegare chiunque, tenuto conto dei divieti di legge, sia o meno un altro socio, a rappresentarlo nell'Assemblea. La delega deve avere forma scritta.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

#### **ARTICOLO 14 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea ordinaria come straordinaria, è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti, anche non socio della Società, e, nell'Assemblea straordinaria, da un notaio.

Il verbale deve indicare la data della Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno.

#### **ARTICOLO 15 - POTERI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria provvede:

- all'approvazione del bilancio consuntivo della Società alla chiusura dell'esercizio, nonché del bilancio preventivo per l'anno seguente;
- alla nomina e revoca dell'Organo Amministrativo;
- alla nomina e revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- alla definizione del compenso previsto per gli Organi Sociali, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 19 del presente Statuto e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- su proposta motivata del Collegio Sindacale, a conferire l'incarico

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo...'

di revisione legale dei conti, da svolgere in conformità ai principi di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni, stabilendo il relativo compenso;

- a deliberare sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea;
- ad approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ad autorizzare l'eventuale attribuzione di deleghe di gestione al Presidente.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sull'approvazione delle eventuali modifiche allo statuto della Società consortile;
- sulla nomina, sulla sostituzione, e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

## **ARTICOLO 16 - L'ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'Organo Amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore Unico.

L'Assemblea, con delibera motivata e nel rispetto della normativa applicabile in materia, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

I componenti l'Organo Amministrativo devono possedere, a pena di ineleggibilità, o nel caso vengano meno, di decadenza, i requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e autonomia e gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Qualora l'Assemblea disponga la nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo rispetta la disciplina vigente in materia di equilibrio di genere e, a tal fine, chi presiede l'Assemblea, al termine delle operazioni di nomina, verifica il rispetto di tale disposizione.

L'Organo Amministrativo viene nominato con voto a maggioranza qualificata pari al 70% delle azioni rappresentate in Assemblea.

Qualora l'Assemblea disponga di nominare un Amministratore Unico, questo è nominato dall'Assemblea su indicazione del Politecnico di Torino, previa consultazione con gli altri soci.

Qualora l'Assemblea disponga di nominare un Consiglio di tre membri, il Politecnico di Torino ha il diritto di individuare almeno un rappresentante.



Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, ogni socio fondatore ha diritto ad individuare all'interno del Consiglio di Amministrazione almeno un rappresentante.

Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, questi nomina tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente, che può essere nominato con mere funzioni vicarie e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Presidente è scelto tra i rappresentanti dell'azionista Politecnico.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino a tre esercizi e i Consiglieri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i suoi membri sono rieleggibili senza limitazioni di sorta.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate dalle disposizioni di legge nazionale e regionale vigenti in materia e dal presente Statuto.

#### **ARTICOLO 17 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il regolare ed ordinato funzionamento della Società, fatte salve le competenze riservate all'Assemblea.

Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, esso è convocato dal Presidente o a richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento, con almeno tre giorni di preavviso e si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno ritenute valide, ancorché non convocate come sopra, con la partecipazione di tutti gli Amministratori e di tutti i Sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere validamente tenute in videoconferenza o teleconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri punti di collegamento, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere: dovranno tuttavia essere presenti almeno il Presidente e il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione ove si considererà tenuto il Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione le deleghe di gestione potranno essere attribuite a un solo Amministratore,

salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

L'Organo Amministrativo, in particolare:

- provvede all'eventuale nomina del direttore;
- provvede per l'attuazione degli scopi previsti dello statuto e dei regolamenti interni nell'ambito delle proprie competenze;
- approva gli eventuali regolamenti interni della Società;
- predispose il bilancio preventivo per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispose il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

All'Organo Amministrativo spettano tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo quelli che la legge o il presente statuto riserva all'Assemblea.

#### **ARTICOLO 18 - RAPPRESENTANZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato, spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi come nei giudizi nonché la firma sociale. In particolare, l'Amministratore Unico, o il Presidente, presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione ed ha la firma di tutti gli atti della Società. In caso di impedimento o di necessità, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

#### **ARTICOLO 19 - COMPENSI**

L'Assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la eventuale remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia.

Nel caso di Organo Amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente e dell'Amministratore Delegato, se nominato, sentito il parere del Collegio sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Assemblea, nel caso di Amministratore Unico, individua eventuali obiettivi al cui raggiungimento è condizionata parte del compenso del Presidente del Consiglio e dell'Amministratore Delegato o dell'Amministratore Unico. La parte variabile della remunerazione deve essere determinata sulla base dei criteri previsti dalle vigenti leggi in materia e commisurata ai



risultati di bilancio raggiunti dalla Società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'Amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché un gettone di presenza fissato preventivamente dall'Assemblea.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultati deliberati dopo lo svolgimento delle attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'Organo Amministrativo.

#### **ARTICOLO 20 - COLLEGIO SINDACALE**

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi e due Sindaci supplenti.

Tutti i membri effettivi ed i supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In conformità alle norme vigenti in materia, i sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.

La nomina dell'Organo di Controllo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo medesimo, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti.

La quota di cui al presente comma deve essere applicata anche ai sindaci supplenti.

In caso di sostituzione dei sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

All'atto della nomina, l'Assemblea determina il compenso spettante al Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, propone all'Assemblea il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, in conformità al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n°39, specificando le motivazioni della designazione.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultati deliberati dopo lo svolgimento delle attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'organo di controllo. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea dei soci. La revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi Sindaci restano in carica fino alla deliberazione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano di età.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

#### **ARTICOLO 21 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore o da una Società di revisione iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia

#### **ARTICOLO 22 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 23 - LIQUIDAZIONE. SCIoglimento**

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri ed i compensi.

Si osservano tutte le disposizioni di legge in materia.

#### **ARTICOLO 24 - RECESSO**

Le ipotesi di recesso del socio spettano in tutti i casi previsti dalla legge in vigore all'atto del recesso.

Per i termini, per le modalità di esercizio del diritto di recesso, per i criteri di determinazione del valore delle azioni del recedente e per la procedura di liquidazione si richiamano le norme di cui agli articoli 2437 bis, ter, quater del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatoria del Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un Arbitro Unico.

L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino entro 30 giorni dal deposito dell'istanza della nomina, da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte interessata più diligente.


La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.


#### **ARTICOLO 26 - DISCIPLINA RINVIO**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto si applicheranno le norme di legge in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 24.07.2017





**STATUTO**

**TITOLO I  
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO**

**Art. 1** - E' costituita una società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, *in house* ai soci, sotto la denominazione sociale di "R.S.A. s.r.l. - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio".

**Art. 2** - La società ha sede legale nel Comune di Balangero (TO), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

E' in facoltà dell'Organo amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire le sede sociale nell'ambito del citato Comune.

L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso sia in Italia che all'estero spettano ai soci.

**Art. 3** - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2020 (trentun dicembre duemilaventi) ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

**Art. 4** - Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro soci che potrà recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

**Art. 5** - La società ha per oggetto l'attuazione operativa dell'Accordo di Programma (G.U. n. 74 del 30 marzo 1992) e successive integrazioni o modifiche del medesimo per la messa in sicurezza ed il risanamento della miniera di Balangero, così come

previsto dall'art. 11 della Legge 27 marzo 1992 n. 257 e, anche a seguito di questo, la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche, ambientali e culturali dell'area.

La società costituisce lo strumento di supporto per le fasi propositive, programmatiche realizzative e gestionali indicate dagli enti ed organismi agenti in sede locale, nell'ambito delle linee di programmazione regionale e provinciale.

L'oggetto sarà realizzato, tra l'altro, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la realizzazione degli interventi volti a garantire la sicurezza ed il risanamento dell'area;
- b) la promozione e lo sviluppo di studi, analisi, programmi, progetti e servizi finalizzati a potenziare la realtà economica, turistica e culturale dell'area;
- c) la programmazione, la progettazione, realizzazione e gestione di opere e servizi per il potenziamento economico, turistico e culturale dell'area, in nome proprio e/o per conto degli enti soci;
- d) le azioni promozionali, commerciali, organizzative e di coordinamento finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale in nome proprio e/o per conto degli enti soci;
- e) l'acquisto di beni finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale
- f) ogni altro intervento idoneo a favorire lo sviluppo durevole e sostenibile dei territori dell'area, ivi compresa la possibilità di avviare attività volte al nuovo utilizzo economico e/o reinsediamento di iniziative produttive nel compendio oggetto dell'intervento di risanamento e recupero ambientale;

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società sarà effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

## **TITOLO II CAPITALE SOCIALE**

**Art. 6** - Il capitale sociale è di Euro settantottomila/00 (78.000,00).

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, il capitale può altresì essere aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società

**Art. 7** - Le partecipazioni dei soci sono trasferibili per atto tra vivi, purchè sia mantenuta la natura interamente pubblica del capitale sociale.

In ogni caso è fatto obbligo ai soci che intendono trasferire a ad altro soggetto avente carattere pubblico nei termini di cui al comma precedente la propria partecipazione di concedere agli altri Soci il diritto di prelazione, a parità di prezzo e di condizioni, per l'acquisto delle quote con obbligo di offrirle in prelazione in proporzione al valore nominale della quota di cui ciascuno di essi è titolare.

A tale scopo il socio che intende cedere la propria quota deve comunicare contemporaneamente la sua decisione agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La medesima comunicazione, con le medesime forme, dovrà essere effettuata, a scopo conoscitivo, anche agli amministratori.

La comunicazione deve inderogabilmente e necessariamente contenere:

- nome e cognome e/o ragione sociale e/o denominazione sociale del soggetto interessato all'acquisto;
- prezzo di vendita;
- modalità di pagamento;
- garanzie offerte sul pagamento e clausole o garanzie accessorie;
- mezzo di pagamento.

Gli altri soci dovranno esercitare il diritto di prelazione mediante comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio alienante ed agli amministratori entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata indicando la frazione della quota che egli intende acquistare e precisando se accetti o meno il prezzo richiesto dal socio offerente.

Qualora più soci dichiarino di voler concludere l'acquisto, gli stessi dovranno acquistare la partecipazione ceduta in proporzione al numero delle quote dagli stessi possedute.

Il socio destinatario può acquistare l'intera frazione della partecipazione che gli spetta in prelazione ovvero optare per l'acquisto di una frazione inferiore o dichiararsi disponibile ad acquistare la frazione non acquistata in prelazione dagli altri aventi diritto.

Lo stesso criterio di ripartizione della partecipazione offerta in vendita tra tutti i soci vale per la ripartizione, tra coloro che ne facciano richiesta, delle frazioni di quota sulle quali i soci non hanno esercitato il diritto di prelazione, salvo diverso accordo fra gli accettanti.

In ogni caso l'offerta deve essere complessivamente accettata per l'intera partecipazione offerta in vendita e non solo per una parte di essa.

Nel caso in cui tutti i destinatari accettino il prezzo proposto la partecipazione è loro trasferita entro i trenta giorni successivi dal ricevimento dell'ultima accettazione.

Nel caso in cui i destinatari o alcuni di essi dichiarino di non accettare il prezzo proposto e, pertanto, sorgano tra i soci controversie in relazione alla valutazione delle partecipazioni sociali saranno decise da un Collegio di tre nominati uno dalla parte venditrice, uno dalla parte acquirente e che intende esercitare il diritto di prelazione ed il terzo d'accordo tra gli Arbitratori come sopra nominati o, in difetto di accordo tra loro, su istanza della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.

Il Collegio degli Arbitratori funzionerà senza formalità di rito e con poteri di amichevole compositore.

La determinazione del Collegio degli Arbitratori è definitiva e vincolante per tutti gli acquisti.

In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte degli aventi diritto alla prelazione ovvero di silenzio nonché in caso di accettazione non tempestiva di alcuni e/o di tutti o non dell'intera

partecipazione offerta in vendita, l'offerente sarà libero di procedere alla cessione della partecipazione al terzo o ai terzi indicati nella comunicazione di offerta, previa verifica del gradimento di tale soggetto o di tali soggetti ai sensi del successivo art 8.

La cessione della partecipazione a tali soggetti dovrà avvenire entro giorni venti dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione da parte del socio che per ultimo abbia ricevuto la comunicazione di offerta.

Trascorso invano tale termine la procedura di offerta dovrà essere ripetuta.

**Art. 8** - Nell'ipotesi di mancato esercizio della prelazione da parte dei soci nonché nell'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito o con corrispettivo non pecuniario, l'offerente, ottenuta l'accettazione del terzo all'acquisto, dovrà nondimeno presentare la proposta all'Assemblea dei soci entro trenta giorni ed ottenere il gradimento all'ingresso del nuovo socio con decisione assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% del capitale sociale, non tenendosi conto nel computo della partecipazione di colui che intende alienare.

L'Assemblea dei soci può rifiutare il proprio gradimento alla vendita con motivata deliberazione basata sull'interesse della società ovvero senza motivazione.

In caso di diniego non motivato del gradimento (ed in assenza di riscatto della partecipazione posta in vendita da parte degli altri soci), l'offerente può esercitare il diritto di recesso dalla società.

I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione dei soci e senza il gradimento di cui all'articolo ed ai commi precedenti sono privi di effetto nei confronti della società e, pertanto, non possono essere annotati sul libro dei soci.

### **TITOLO III ASSEMBLEE**

**Art. 9** - L'Assemblea, legalmente convocata e costituita rappresenta la generalità dei soci e le deliberazioni prese vincolano anche gli assenti e dissenzienti nei limiti della legge e del presente statuto.

L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la determinazione del numero dei consiglieri di amministrazione entro i limiti minimi e massimi di cui all'art. 20;
- la nomina e revoca dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nonché la determinazione del loro compenso che, per i membri che esercitano deleghe, potrà essere quantificato anche in base al raggiungimento degli specifici obiettivi individuati dal consiglio di amministrazione;
- la nomina e revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e la determinazione del loro compenso;
- le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 cod. civ.,
- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Per quanto riguarda la nomina, la revoca, i compensi del Consiglio di Amministrazione dovranno essere altresì rispettate le norme vigenti e le disposizioni eventualmente emanate dagli Enti partecipanti tempo per tempo vigenti.

**Art. 10** - Le assemblee saranno convocate, nei casi e nei termini di legge, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purchè in Piemonte, con lettera raccomandata spedita ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, agli amministratori ed ai sindaci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella lettera dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e con la stessa dovranno essere indicati pure il luogo, il giorno e l'ora della adunanza in seconda convocazione, qualora in prima andasse deserta.

L'avviso può essere spedito anche a mezzo telegramma, fax, telex, posta elettronica ovvero con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno quarantotto ore prima di quello fissato per l'adunanza.

**Art. 11** - Sono valide le assemblee totalitarie ai sensi dell'art. 2479 bis, quinto comma, cod. civ. anche irrualmente convocata

**Art. 12** - Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci, ha diritto di partecipare alle decisioni indicate nell'art. 9 ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio può intervenire in assemblea personalmente e/o con il proprio legale rappresentante e può farsi rappresentare secondo quanto previsto nel presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale.

La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri dell'Organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti della società né alle società da essa controllate od ai membri degli Organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Il rappresentante può essere revocato o sostituito in ogni momento dal soggetto che ha effettuato la nomina.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da soggetto indicato nella delega stessa.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di numero 2 di soci.

**Art. 13** - L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza, dall'Amministratore Delegato, ove nominato; in caso di assenza o impedimento di entrambi, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario, a meno che il verbale sia redatto da un Notaio ai sensi di legge.

L'Assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

**Art. 14** - L'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

L'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del

capitale sociale ed in seconda convocazione delibera validamente a maggioranza, qualunque sia la parte di capitale intervenuta.

Per le decisioni relative all'aumento di capitale sociale, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i sette decimi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Per le decisioni relative a modifiche dello statuto e ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o una variazione del presente articolo di statuto l'Assemblea dovrà comunque deliberare in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno gli otto decimi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i sette decimi del capitale sociale.

**Art. 15** - Le deliberazioni dell'Assemblea saranno adottate con le modalità di votazione volta per volta determinate dal Presidente.

**Art. 16** - Le deliberazioni dell'Assemblea devono comunque sempre constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Nel verbale dovranno essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno

**Art. 17** - Le deliberazioni delle Assemblee prese in conformità di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti e le eventuali impugnazioni delle deliberazioni dovranno essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

#### **TITOLO IV AMMINISTRAZIONE**

**Art. 18** - La società è amministrata da un Amministratore Unico o da Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 consiglieri, incluso il Presidente, sulla base di quanto stabilito dalla normativa nazionale e degli enti partecipanti tempo per tempo vigente in materia.

**Art. 19** - Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tre anni e sono rieleggibili, fatto salvo quanto disposto dalla normativa e dalle disposizioni eventualmente emanate dagli Enti partecipanti ed in conformità alle disposizioni tempo per tempo vigenti.

**Art. 20** - Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tre a cinque membri il cui numero viene stabilito dall'Assemblea dei soci, secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.

Il Consiglio nominerà nel suo seno un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni, tranne quelle che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti delle deleghe e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

**Art. 21** - Il Consiglio è convocato a cura del suo Presidente oppure, in caso di impedimento, dal consigliere più anziano e si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purchè nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi opportuno o necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno i due quinti dei suoi membri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica ai consiglieri ed ai sindaci almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 24 ore di preavviso mediante telegramma o telefax.

Sono comunque valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando

siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o di impedimento, dall'Amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'Amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario per la singola adunanza o per il periodo che riterrà di volta in volta opportuno.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei consiglieri, che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

**Art. 22** - All'Organo di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione essendo ad esso deferito tutto ciò che per legge e dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

La carica di Vice Presidente potrà essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, nei limiti delle loro attribuzioni, potranno eventualmente nominare un direttore generale, procuratore per singoli atti o categorie di atti, determinando l'eventuale compenso nei limiti dettati dalla normativa e dalle disposizioni in merito specificamente emanate dagli Enti partecipanti.

L'Organo di Amministrazione ha obbligo di presentare ai soci ed al Collegio Sindacale con cadenza semestrale relazioni illustrative dell'andamento economico-operativo della società.

L'Organo di Amministrazione ha inoltre l'obbligo, con riferimento alle attività in-house, di rispettare tutte le normative e le disposizioni emanate dagli Enti di riferimento.

**Art. 23** - La firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori espressamente delegati dal Consiglio stesso, questi ultimi nei limiti dei poteri ad essi attribuiti

**Art. 24** - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente

**Art. 25** - Qualora non vi provveda l'Assemblea ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, il compenso dei Consiglieri è determinato dal Consiglio di Amministrazione sempre nei modi indicati nel medesimo art. 9.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, la durata in carica, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge, ivi compresa la normativa nazionale e le disposizioni eventualmente emanate dagli Enti partecipanti tempo per tempo vigenti, la regolamentazione e le disposizioni eventualmente emanate dagli Enti partecipanti, garantendo sempre il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.

## **TITOLO V COLLEGIO SINDACALE, CONTROLLO CONTABILE E CONTROLLO DEI SOCI**

**Art. 26** - L'Assemblea dei soci nomina un Collegio Sindacale o, in alternativa, un Sindaco Unico con le funzioni di legge.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

In caso di nomina di Sindaco Unico dovrà altresì essere nominato il supplente.

I Sindaci devono essere scelti tra i Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Il Collegio Sindacale ed il Sindaco Unico svolgono anche la funzione di revisione legale dei conti.

Essi durano in carica tre esercizi finanziari e sono rieleggibili.

La nomina dei Sindaci effettivi e dei supplenti deve venire effettuata secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.

**Art. 27** - Ciascun socio ha inoltre diritto a far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione sociale. Ciascun socio potrà liberamente esercitare i propri poteri di controllo e denuncia espressamente previsti dalla legge nei termini e modi ivi indicati.

**Art. 27 bis** - È esercitato nei confronti della Società controllo analogo a quello sulle proprie strutture dall'Ente individuato dall'Accordo di Programma, di cui all'art.5 dello Statuto, come competente all'affidamento dell'attività stabilita dall'oggetto sociale.

In particolare l'Ente individuato dall'Accordo di Programma:

- a) approva preventivamente i documenti di programmazione e il piano industriale della società;
- b) approva preventivamente le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e gli atti fondamentali della gestione: bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti, piano di sviluppo;
- c) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.
- d) autorizza i contratti e gli impegni di qualsivoglia genere che comportino un impegno economico eccedente i 500.000,00 euro, se non già previsti e approvati secondo le modalità indicate nelle precedenti lettere a) e b) .

I rapporti tra l'Ente affidante e la Società sono disciplinati da contratti di servizio.

**Art. 27 ter** - Nelle more della stipulazione del nuovo Accordo di Programma relativo al risanamento ed allo sviluppo dell'ex miniera di Balangero e Corio, che dovrà meglio definire i rapporti tra gli Enti interessati e la Società, il controllo analogo è esercitato, nelle forme previste dal precedente articolo, dall'Ente a cui risulta normativamente affidata la gestione finanziaria dei Fondi Ministeriali per l'attività di bonifica dell'area.

## **TITOLO VI BILANCIO E UTILI**

**Art. 28** - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno

**Art. 29** - Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio di esercizio, da compilarli con l'osservanza delle norme di legge

**Art. 30** - L'assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tuttavia qualora particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della società lo richiedano ai sensi dell'art. 2364 secondo comma codice civile, l'Assemblea potrà essere convocata in un termine più ampio ma comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio

**Art. 31** - Gli utili netti, prelevata la somma prescritta dall'art. 2430 cod. civ. per la costituzione del fondo di riserva, saranno a disposizione dell'Assemblea per il riparto

**Art. 32** - Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società un'istanza recante le proprie generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale viene esercitato il recesso.

Essa deve essere spedita al Consiglio d'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A.R. entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'Assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione.

Dal momento dell'esercizio del recesso e fino al termine del relativo procedimento, le quote di partecipazione per le quali è esercitato il recesso non possono essere trasferite per atto inter vivos.

Il recesso non potrà comunque essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il Consiglio di Amministrazione, nei novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare ai sensi dell'art. 2473 terzo comma cod. civ., sentito il Collegio Sindacale ed il soggetto che esercita la revisione contabile della società, il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso nonché redigere apposita relazione esplicativa dei criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede della società.

Ciascun socio ha diritto di prender visione della relazione e di ottenere copia della stessa a proprie spese. Decorsi quindici giorni dal deposito presso la sede sociale senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli Amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote determinato dall'Organo amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso entro quindici giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, detto valore viene determinato entro i novanta giorni successivi tramite relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale che provvede anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del Codice Civile.

## **TITOLO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

**Art. 33** - Per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento si intenda procedere allo scioglimento della società, l'Assemblea dovrà determinare le modalità di liquidazione e dovrà altresì provvedere ai sensi di legge alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi

## **TITOLO VIII CLAUSOLE COMPROMISSORIE**

**Art. 34** - Qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Collegio di tre Arbitri nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino che provvederà, altresì, a precisare quale tra gli Arbitri avrà la funzione di Presidente entro trenta giorni dal deposito dell'istanza della nomina da parte dell'interessato più diligente.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere secondo equità ed in maniera irrituale.

La modifica ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

## **TITOLO IX DISPOSIZIONE GENERALE**

**Art. 35** - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia, ivi compresa la normativa e le disposizioni eventualmente emanate dagli Enti partecipanti tempo per tempo vigenti.

### **Art. 36**

Ai sensi della normativa vigente la Società:

- non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato agli organi sociali;

- non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Visto per inserzione e deposito.

Balangero, lì 6.X.2017

F.ti: MUSSO Franco  
Andrea GANELLI

Allegato "A" al numero 125991/30773 di repertorio

**STATUTO**

**SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE E  
IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI  
STUDI DI TORINO SOC. CONS. A R.L.**

**TITOLO I**

**Denominazione - Sede - Durata**

**Art. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita, a norma dell'art. 2615 ter del Codice Civile, una Società Consortile a responsabilità limitata denominata: "Società per la gestione dell'Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino soc. cons. a r.l.", siglabile "2I3T soc. cons. a r.l."

**Art. 2 - SEDE**

La società ha sede legale in Torino.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, sia in Italia che all'Estero - filiali, succursali, agenzie, uffici. In tutti i rapporti sociali i dati di ciascun socio concernenti il domicilio, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica, altro recapito o luogo designato, ai quali validamente indirizzare le comunicazioni e gli avvisi previsti dallo statuto o comunque fatti dalla società o dai soci, sono quelli che risultano annotati sul libro dei soci in conformità a comunicazione scritta dell'interessato.

A tal fine la società può istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

In difetto il domicilio si intende eletto nel luogo della residenza anagrafica ovvero della sede legale.

**Art. 3 - DURATA**

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per delibera dell'assemblea dei soci.

**TITOLO II**

**Oggetto Sociale**

**Art. 4 - OGGETTO SOCIALE**

La società consortile ha lo scopo di promuovere e sostenere la creazione di nuove imprese e il trasferimento all'industria delle conoscenze e dei risultati della ricerca dei consorziati, per contribuire allo sviluppo occupazionale e del tessuto industriale del territorio, nel perseguimento del relativo interesse pubblico.

In conseguenza del carattere consortile e dell'oggetto sociale la società non persegue scopi di lucro.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- il sostegno all'avvio di nuove imprese e la loro incubazione;
- la promozione della cultura imprenditoriale ed industriale all'interno dei corsi istituzionali dell'Università mediante azioni di stimolazione e formazione mirata alla creazione di nuova imprenditoria;
- interventi di trasferimento tecnologico volti alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica dei Soci Consorziati;
- la tutela della proprietà intellettuale e la valorizzazione, in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, del know-how, invenzioni e brevetti emersi dall'attività di ricerca dell'Università;
- il sostegno allo sviluppo di nuove opportunità e collaborazioni di ricerca e di

innovazione tecnologica per rispondere alle richieste del mondo imprenditoriale, anche ricercando entrate aggiuntive mediante contributi o contratti da organismi pubblici e privati italiani, esteri e internazionali.

Pertanto la società, a tal fine, in proprio e per i Soci Consorziati:

- gestisce la disponibilità e l'accesso da parte delle nuove imprese a risorse di incubazione opportunamente individuate;
- stimola l'avvio di nuove imprese che utilizzino e valorizzino attività, prodotti o processi produttivi ad alto contenuto tecnologico, anche partecipando o conferendo ad esse licenze o conoscenze.

A tal fine in particolare, la società può costituire o acquisire partecipazioni minoritarie al capitale di nuove imprese, con la caratteristica di spin off o di start up universitari, ovvero analoghe a enti di ricerca, ai sensi della normativa vigente;

- provvede a mettere a disposizione servizi di base per i neo imprenditori come l'assistenza tecnica, organizzativa, consulenza aziendale, produttiva, commerciale e di marketing, consulenza finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie, nonché altri servizi reali complementari e affini ai precedenti;
- partecipa, anche in associazione con altri partner pubblici e privati, italiani e non, a gare nazionali ed internazionali volte ad assegnare risorse per la realizzazione di programmi di sviluppo di nuova imprenditoria e di innovazione tecnologica;
- predispone, presenta e gestisce, su richiesta dei Soci Consorziati, progetti di ricerca applicata, sviluppo ed innovazione tecnologica e/o di formazione;
- organizza corsi di formazione tecnica e imprenditoriale, nonché eroga e gestisce borse di studio;
- promuove e stipula accordi e convenzioni con e tra i propri Soci Consorziati, enti e imprese negli ambiti e finalità sopra descritti;
- promuove e conduce studi, progetti e ricerche sulle applicazioni imprenditoriali, le analisi tecnico-economiche e di mercato dei risultati, anche attraverso gruppi di ricerca accademici e/o consulenti esterni;
- svolge, per il raggiungimento dell'oggetto di cui al primo comma, ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria, utile o idonea dall'organo amministrativo, ivi compresi il ricorso al credito bancario, la concessione di fidejussioni e la prestazione di garanzie a favore di terzi, nonché l'assunzione di partecipazioni direttamente e indirettamente in altre società aventi scopo analogo od affine al proprio.

E' comunque escluso il compimento di tutte quelle operazioni vietate dalla presente e futura legislazione.

Nei limiti dello scopo consortile ed in via strumentale al suo perseguimento, la società potrà svolgere le attività di cui sopra anche nei confronti di non consorziati a fronte di corrispettivo; in particolare, la società potrà stipulare, con soggetti terzi, contratti di ricerca verso corrispettivo o, comunque, verso la corresponsione di altre utilità per il perseguimento del suo oggetto sociale.

### **TITOLO III**

#### **Patrimonio Sociale - Soci - Gradimento**

#### **Art. 5 - CAPITALE SOCIALE - VALORE DELLE QUOTE**

Il capitale sociale è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), ed ogni socio dovrà essere titolare di una quota minima di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero); le quote devono comunque essere di valore multiplo di un Euro. Le deliberazioni di aumento del capitale possono prevedere

conferimenti sia in denaro che in natura, osservate le prescrizioni del Codice Civile.

#### **Art. 6 - SOCI**

Possono essere soci soggetti operanti in settori attinenti all'oggetto sociale o in grado di favorirne operativamente il raggiungimento ed aventi requisiti indicati all'art. 8 (gradimento).

Sono soci fondatori:

- l'Università degli Studi di Torino;
- la Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino);
- il Comune di Torino;
- Finpiemonte S.p.A..

Il nuovo socio dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente statuto.

#### **Art. 7 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI**

I soci sono obbligati:

- ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente statuto e degli eventuali regolamenti interni nonché le deliberazioni degli organi della società consortile;
- a comunicare tempestivamente alla società consortile mediante lettera raccomandata A/R o PEC le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti e del loro indirizzo;
- a versare la propria quota di capitale.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota di Euro di capitale sociale posseduta.

I consorziati hanno diritto di ricevere dal Presidente, a richiesta, tutte le notizie relative allo svolgimento dell'attività della società consortile, di consultare il libro dei verbali dell'assemblea e il libro dei soci - ove istituito - e di attenersi a quanto deliberato dagli organi della società.

#### **Art. 8 - TRASFERIMENTO QUOTE E CLAUSOLA DI GRADIMENTO**

L'alienazione delle partecipazioni da parte di soci pubblici è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, e comunque in conformità alla disciplina vigente in materia di alienazione delle partecipazioni da parte di soci pubblici.

In caso di trasferimento delle quote per atto tra vivi a non soci, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

La cessione delle quote sociali o la sottoscrizione di quote inopiate nel caso di aumento di capitale sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il quale esprimerà il proprio gradimento alla vendita e/o alla sottoscrizione e potrà rifiutare il proprio gradimento con delibera adeguatamente motivata, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.

Il gradimento potrà essere negato qualora il nuovo socio non abbia caratteristiche professionali, finanziarie o tecniche tali da assicurare apporto al miglior conseguimento dell'oggetto consortile, salvo il diritto di recesso per il socio alienante.

Il gradimento potrà altresì essere negato nell'eventualità in cui il terzo acquirente o sottoscrittore eserciti attività in conflitto con gli interessi sociali, salvo il diritto di recesso per il socio alienante.

### **TITOLO IV**

#### **Organi Sociali - Organizzazione - Amministrazione**

## **Art. 9 - ORGANI SOCIALI E REQUISITI**

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo amministrativo;
- il Presidente, nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore.

Fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui al presente Statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo della Società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia nonché gli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Le cause di inconferibilità, ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia e dal presente Statuto.

La nomina degli Organi societari deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti, la nomina dei sostituti deve avvenire nel rispetto della disposizione sopra citata.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

## **Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo, in persona del Presidente nel caso in cui sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più soci che possiedono partecipazioni rappresentanti almeno un terzo (1/3) del capitale sociale, presso la sede sociale, o anche altrove purchè in Italia, mediante PEC o lettera A/R spedita al domicilio dei soci risultante dai libri sociali almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione, ovvero con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento e ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una seconda convocazione entro trenta giorni dalla prima qualora in quella sede non siano raggiunte le maggioranze previste dal presente articolo.

In caso di urgenza, l'assemblea può essere convocata mediante PEC, lettera a/r, ovvero con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. E' validamente costituita, tuttavia, l'assemblea, anche in mancanza di convocazione, se si verificano tutti i presupposti previsti dalla legge.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza

assoluta; nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 C.C. nonché per l'approvazione delle delibere relative allo scioglimento della società ed alla nomina di uno o più liquidatori, nonché alla determinazione dei loro poteri, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge.

Ogni socio avente diritto di intervenire alle assemblee, può farsi rappresentare mediante delega scritta, anche da non socio, osservate le norme di legge.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale nomina, ove le circostanze lo richiedano, due scrutatori.

Il Segretario è designato dagli intervenuti all'assemblea.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, l'assemblea designa la persona che presiede.

#### **Art. 11 - POTERI DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea provvede:

- all'approvazione del bilancio consuntivo della società alla chiusura dell'esercizio;
- alla nomina del Revisore;
- alla nomina dell'Organo Amministrativo;
- alla determinazione degli eventuali compensi spettanti ai componenti degli Organi sociali;
- all'approvazione delle modifiche dello statuto della società consortile;
- alle deliberazioni relative allo scioglimento della società ed alla nomina di uno o più liquidatori, nonché alla determinazione dei loro poteri.

L'assemblea autorizza altresì le seguenti operazioni, purchè da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente

- operazioni immobiliari e/o ricorso a finanziamenti;
- costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni nei limiti del presente statuto;
- operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o il conferimento di rami d'azienda.

#### **Art. 12 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'Amministrazione della Società è affidata ad un Organo amministrativo monocratico, rappresentato da un Amministratore Unico.

Nei Casi in cui ciò sia consentito dalla normativa vigente e per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'amministrazione della Società potrà essere affidata ad un Organo amministrativo collegiale, rappresentato da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) Consiglieri, incluso il Presidente.

Il Consiglio, ove nominato, può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente, con la funzione esclusiva di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Laddove sia nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) Consiglieri, ciascun socio fondatore ha diritto a designare almeno un rappresentante. Il socio Università degli Studi di Torino ha diritto a designare due rappresentanti; il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto tra i

rappresentanti designati dal socio Università degli Studi di Torino.

L'Organo amministrativo dura in carica per il periodo fissato dall'assemblea e fino ad un massimo di tre esercizi; i suoi membri sono rieleggibili.

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, esso è convocato dal Presidente o a richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio a mezzo PEC o di lettera A/R ovvero telegramma, telefax o e-mail, qualora il Consigliere abbia lasciato preventiva autorizzazione in tal senso, con almeno tre giorni di preavviso e si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica.

È consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in audio/videoconferenza o in sola audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza di voti.

#### **Art. 13 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'Organo amministrativo, nei limiti dell'oggetto sociale, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per il regolare ed ordinato funzionamento della società, fatte salve le competenze riservate all'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

L'Organo amministrativo predispone il bilancio consortile da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo statuto e dal programma delle attività dell'esercizio in corso.

L'Organo amministrativo emana regolamenti interni nell'ambito delle proprie competenze per la gestione della società e degli specifici nuclei tematici di incubazione e trasferimento tecnologico.

L'Organo amministrativo può rilasciare procura a consiglieri, dipendenti della società ovvero a dipendenti dell'Università per lo svolgimento di specifici atti.

#### **Art. 14 - AMMINISTRATORE UNICO - PRESIDENTE**

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale, negoziale e giudiziale della società di fronte ai terzi come nei giudizi, nonché la firma sociale.

In caso di impedimento o di necessità il Presidente è sostituito dall'eventuale Vice Presidente.

#### **Art. 15 - REVISORE**

L'assemblea nomina un Revisore secondo quanto disciplinato dall'articolo 2477 c.c., cui è affidata anche la revisione legale dei conti.

Il Revisore, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali, è rieleggibile e dura in carica per il periodo stabilito dalla legge e ad esso si applicano le competenze, i poteri e tutte le disposizioni sul Collegio Sindacale previsti per le società per azioni.

L'assemblea con la decisione di nomina provvede altresì alla determinazione del compenso spettante al Revisore.

Le decisioni del Revisore devono essere trascritte nell'apposito libro.

Per quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di società per azioni, di organo di controllo e revisione legale dei conti

#### **Art. 16 - COMPENSI**

L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti i

componenti l'Organo amministrativo (inclusi gli Amministratori investiti di particolari cariche) nonché del Revisore, nei limiti e in conformità alle norme vigenti in materia.

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore delegato, se nominato. Una quota, non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, del compenso spettante all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché all'Amministratore Delegato, se nominato, deve essere legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati, nel caso di Amministratore Unico, dai Soci ovvero, nel caso di Organo amministrativo collegiale, dal Consiglio di Amministrazione, con il consenso dei Soci.

Ai componenti l'Organo amministrativo ed al Revisore compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

È fatto divieto di corrispondere, ai componenti l'Organo amministrativo ed al Revisore, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

## **TITOLO V**

### **Esercizio sociale - Disposizioni Generali**

#### **Art. 17 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio sociale chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede a redigere il bilancio di esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nonché alla loro presentazione all'assemblea per le relative delibere, osservate le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Nella nota integrativa devono essere indicati:

- gli strumenti eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 175/2016, ovvero le ragioni della loro mancata adozione;
- le linee della politica retributiva nei confronti degli Amministratori.

#### **Art. 18 - LIQUIDAZIONE - SCIoglimento**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

#### **Art. 19 - RECESSO**

Viene riconosciuto a ciascun socio il diritto di recedere dalla società ai sensi di legge, da esercitarsi mediante comunicazione all'organo amministrativo con lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione delle generalità del socio recedente e dell'evento che dà luogo all'esercizio del diritto di recesso.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la decisione che

lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

**Art. 20 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

**Art. 21 - DISCIPLINA - RINVIO**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia e relativi provvedimenti di attuazione.

**Art 22 - NORMA TRANSITORIA**

L'art. 15 del presente statuto relativo al revisore unico troverà applicazione dalla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016.

In originale firmato:

Silvio AIME

Caterina BIMA - Notaio

=====

Copia su supporto informatico, riprodotta sopra otto pagine, conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i., che si trasmette ad uso registro imprese.

Torino, lì 29 dicembre 2016

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Atto in corso di registrazione ai sensi dell'art. 66 D.P.R. 131/86.

Allegato "B" al repertorio numero 39424/22644

## **STATUTO**

VIRTUAL REALITY MULTI MEDIA PARK S.P.A.

### **ART. 1- DENOMINAZIONE**

E' costituita una società per azioni denominata "Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A." in liquidazione, siglabile VR&MM Park S.p.A. in liquidazione, senza vincolo di interpunzione né di rappresentazione grafica.

### **ART. 2-SEDE**

La Società ha sede legale e centro direzionale ed amministrativo nel Comune di Torino.

### **ART. 3- OGGETTO**

La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) promozione dei contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici della multimedialità con particolare riguardo alla realtà virtuale ed alle sue applicazioni, in ambito locale, nazionale ed internazionale;

b) sviluppo nel territorio di attività produttive e imprenditoriali capaci di utilizzare, anche commercialmente, le esperienze, i risultati e le realizzazioni prototipali delle ricerche e delle attività promosse e monitorate dal Parco nel settore della realtà virtuale;

c) definizione del progetto di allestimento tecnologico dell'area FERT attraverso il quale, mediante procedure concorsuali, acquistare le tecnologie, che resteranno di sua proprietà,

beneficiando dei contributi pubblici e privati previsti dal DOCUP 97-99 azione 3.1;

d) promozione delle strutture FERT attraverso azioni mirate presso gli attori della multimedialità nazionali ed internazionali volte al loro coinvolgimento e alla partecipazione alle attività del Parco di Torino;

e) individuazione del soggetto privato a cui affidare la gestione delle strutture FERT, attrezzate con le tecnologie di cui sopra, mediante le procedure concorsuali stabilite dalla legge;

f) controllo costante, nel tempo, del rispetto delle condizioni di aggiudicazione della gestione delle strutture e delle tecnologie da parte di detto soggetto privato (Società di gestione FERT) e del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Pubblico e dallo stesso privato;

g) promozione delle attività del Parco (intese in senso estensivo e non limitate alle attività svolte all'interno dell'area FERT dalla società di gestione);

h) acquisizione dal Comune di Torino, mediante concessione in uso, degli immobili ex FERT per poi trasferire con la stessa modalità alla società di gestione, una volta individuata, gran parte di essi (ad esclusione degli uffici della palazzina utilizzati per attività proprie);

i) controllo dello stato di conservazione e dell'applicazione delle procedure di manutenzione programmata degli immobili concessi in uso alla società di gestione;

j) cura, in autonomia, dei rapporti convenzionali con la società di gestione per ciò che riguarda l'utilizzo delle tecnologie di proprietà del Parco;

k) attrazione nel territorio di soggetti con rilevanti interessi industriali, tecnologici, produttivi di beni e/o servizi nei settori della telecomunicazione, dell'elettronica, della produzione audiovisiva e/o cine televisiva e comunque di imprese con forti caratteristiche innovative nelle nuove tecnologie;

l) sviluppo di programmi di ricerca nel settore che l'utilizzino le risorse pubbliche nazionali e comunitarie disponibili, canalizzando in detti programmi interessi e risorse private;

m) promozione di partnership con istituzioni internazionali pubbliche e private aventi analoghe finalità;

n) realizzazione, anche e soprattutto con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, di iniziative culturali che contribuiscano a diffondere la conoscenza del settore nelle scuole di ogni ordine e grado;

o) promozione della cooperazione tra le strutture di ricerca presenti nel territorio contribuendo alla realizzazione della rete virtuale dei Parchi piemontesi;

p) trasferimento al tessuto delle PMI dei risultati delle ricerche e promozione dell'introduzione di applicazioni di realtà virtuale nel processo produttivo tradizionale (progettazione, produzione, promozione, commercializzazione, verifica e controllo);

q) progettazione e gestione (anche con il concorso di altri

soggetti) di attività formative verticali ed orizzontali di breve, media e lunga durata, aventi come oggetto le materie riguardanti la multimedialità e la realtà virtuale o qualsiasi altra materia, utilizzando però metodologie e tecnologie multimediali e/o correlate alla realtà virtuale;

r) fornitura di servizi di progettazione, di realizzazione, di consulenza e di trasferimento di know how a Enti pubblici e privati;

s) organizzazione di eventi spettacolari e dimostrazioni sul campo aventi applicazioni di realtà virtuale;

t) partecipazione e/o organizzazione di fiere e convegni di settore;

u) ideazione e produzione di edizioni multimediali on e off-line;

v) svolgimento di tutte quelle attività che si renderanno necessarie al fine di realizzare le finalità perseguite dalle misure comunitarie riguardanti lo sviluppo e l'attività del Parco Multimediale;

w) svolgimento di ogni attività, di qualsiasi natura ritenuta necessaria e/o opportuna per il conseguimento dello scopo sociale.

La società potrà assumere, al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento al pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi od imprese aventi scopi analoghi, affini o in qualunque modo connessi col proprio oggetto sociale, nei limiti delle norme previste per le società in controllo pubblico e delle decisioni dell'ente pubblico controllante;

potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale, finanziaria e commerciale necessaria, funzionalmente connessa o anche solo utile all'attuazione dell'oggetto sociale sia direttamente che indirettamente, ivi compresa l'assunzione di mutui passivi e in genere qualsiasi operazione bancaria di affidamento, nonché la concessione di garanzie, anche ipotecarie, avalli, fideiussioni a favore di terzi con tassativa esclusione delle attività professionali riservate e in genere di ogni altra attività proibita dalle presenti o future disposizioni di legge.

#### **ART .4 - DURATA**

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno)dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'eventuale proroga della durata della società non costituisce causa di recesso per i soci.

#### **ART . 5 - DOMICILIO**

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

#### **ART. 6 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI**

Il capitale sociale è di Euro 1.965.941,20 (unmilionenovecentosessantacinquemilanovecentoquarantuno virgola venti) suddiviso in numero 2.312.872 (duemilionitrecentododicimilaottocentosettantadue) azioni del valore nominale di Euro 0,85 (zero virgola ottantacinque) ciascuna.

Le azioni sono nominative e indivisibili e sono trasferibili mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali, o con mezzo diverso dalla girata ai sensi dell'art. 2355 del Codice Civile.

Il capitale sociale, che deve restare a maggioranza pubblica può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché a favore di prestatori di lavoro ai sensi dell'art.2349 del Codice Civile ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei soci.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

In applicazione del disposto del secondo comma dell'art.2348 Codice Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art.2344 Codice Civile. **ART. 7- CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI**

In caso di trasferimento delle azioni a titolo oneroso per atto tra vivi, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

In particolare, il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve prima offrirle in prelazione agli altri soci, dandone comunicazione all'organo amministrativo, che ne darà notizia agli interessati, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente.

Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, le azioni

saranno alienate in proporzione alle rispettive quote di capitale già possedute.

Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente delle proprie azioni, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando quanto infra disposto in materia di gradimento. Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della società.

In caso di trasferimento delle azioni a terzi, sia a titolo oneroso (per il caso in cui non sia stata esercitata la prelazione di cui sopra) che a titolo gratuito, è richiesto l'assenso della maggioranza degli altri soci, da calcolarsi in ragione della loro partecipazione al capitale sociale.

A tal fine, il socio che intende alienare le proprie azioni comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento. L'organo amministrativo dovrà attivare, senza indugio, la decisione degli altri soci, che deve a sua volta pervenire entro 30 giorni alla società e che può consistere anche in un giudizio di mero gradimento.

Qualora il gradimento venga negato senza motivazione dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero gli altri soci, in

proporzione alle azioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le azioni al corrispettivo e con le modalità comunicati ovvero, se inferiore, al corrispettivo determinato ai sensi del successivo articolo 31 del presente statuto .

La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.

Qualora il capitale sociale sia interamente posseduto da un unico socio, l'alienazione di azioni può essere liberamente effettuata anche per frazioni della quota di capitale posseduta.

Tutto quanto sopra stabilito deve essere applicato anche ai casi di trasferimento dei diritti di opzione sulle azioni della società di nuova emissione.

#### **ART. 8 CONTRIBUTIONI**

Alla società possono dare il loro sostegno, con contribuzioni una tantum o annuali, istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della società, istituti scientifici, enti pubblici o privati, la Comunità Europea ed altre organizzazioni internazionali.

#### **ART. 9- FINANZIAMENTI**

I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti previsti dalla Legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.

I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.

#### **ART. 10 -OBBLIGAZIONI**

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee speciali.

#### **ART.11- PATRIMONI DESTINATI**

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Ordinaria secondo le norme del presente statuto.

#### **ART. 12 - ORGANI DELLA SOCIETA'**

Gli organi della società sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- il Collegio sindacale.

#### **ART. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha inderogabilmente competenza per:

- approvare il bilancio;
- nominare e revocare gli amministratori,
- nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 11 del Presente Statuto.

L'assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

#### **ART. 14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- la proroga della durata della Società.

**ART. 15- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio dello Stato italiano.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolgerà l'assemblea, la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, le materie all'ordine del giorno e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.

In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- fax con richiesta di avviso di ricezione;
- e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di

propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.2364 ultimo comma C.C..

L'assemblea deve essere altresì convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

**ART.16 - ASSEMBLEA DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE· ASSEMBLEA TOTALITARIA**

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale non presenti.

#### **ART. 17 - LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE E VOTARE ALLE ASSEMBLEE**

I soci che intendano partecipare all'assemblea devono depositare presso la sede sociale i propri titoli o certificati almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, al fine di provare la loro legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c..

#### **ART. 18 - DETERMINAZIONE E COMPUTO DEI QUORUM DELL'ASSEMBLEA**

Si considerano presenti tutti i soci che abbiano depositato almeno una azione e che siano regolarmente ammessi dal Presidente dell'Assemblea. Il quorum costitutivo deve permanere per tutta la durata dell'assemblea; in caso del venire meno del quorum costitutivo per il successivo allontanamento di alcuni soci, l'assemblea si scioglie, ferma la validità delle deliberazioni regolarmente assunte sino a quel momento.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno

la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata, fatta eccezione per il caso delle delibere aventi ad oggetto la costituzione di patrimoni separati per le quali è comunque necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda ed in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda ed in ogni ulteriore convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

#### **ART. 19 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA**

I soci che riuniscono un terzo del capitale sociale rappresentato nell'assemblea possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **ART. 20 - PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO**

## **ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente nomina un segretario, anche non socio e sceglie, se del caso, due scrutatori anche non soci.

Le deliberazioni sono constatate da processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento assembleare, ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

## **ART. 21 - ASSEMBLEE SPECIALI**

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:

- nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente, il quale può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;
- approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
- delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce;
- delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del

suo Presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa. La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea straordinaria della società. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. Gli organi deputati all'amministrazione ed al controllo hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, se l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del codice civile.

#### **ART. 22 COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dal socio o dai soci pubblici.

#### **ART. 23 - COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITA'**

##### **DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, da tre o cinque membri per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa previste dalla normativa vigente o da un Amministratore Unico e può essere amministrata anche da non soci.

La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

Il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai Soci pubblici locali e dalle Regioni, anche a mezzo di proprie Società controllate, non può essere superiore a quanto determinato dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia .

Possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione anche soggetti non soci.

Spetta all'assemblea ordinaria la determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Fermo restando la normativa vigente, nel caso di organo amministrativo collegiale, spetta al Comune di Torino, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Presidente.

Gli altri amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria tra icandidati proposti dagli altri soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili in ogni momento dal Comune stesso.

Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori nominati dal Comune di Torino, spetterà al Comune la nomina diretta del o dei sostituti, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dagli altri azionisti, alla loro sostituzione provvedono, nella successiva assemblea, gli azionisti diversi dal Comune di Torino: i Consiglieri così nominati restano in carica quanto il Consiglio di cui sono entrati a far parte.

I sostituti durano in carica fino alla successiva assemblea.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo consiglio l'assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate dalle disposizioni di legge nazionale e regionale vigenti in materia e dal presente Statuto.

Inoltre i componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo ove nominato, sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

**ART. 24 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CARICHE SOCIALI**

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta individualmente la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del codice civile, deleghe di gestione ad un solo amministratore, determinandone i poteri, salva la possibilità di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea secondo la normativa vigente in materia.

Gli amministratori delegati hanno i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui sono investiti e la esercitano nei modi e nei limiti stabiliti dalle rispettive deleghe.

Le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di

Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.

Il Presidente nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti.

Il Consiglio può delegare altresì le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, nell'ambito del quale dovranno in ogni caso essere in maggioranza gli amministratori espressi dal Comune di Torino, determinandone i poteri.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma del codice civile, nonché le decisioni sui seguenti atti, per la cui deliberazione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti:

- a) l'imposizione di garanzie o vincoli su beni sociali,
- b) l'acquisto o cessione di beni immobili,
- c) acquisto di aziende o rami di esse,
- d) costituzione di imprese, società, consorzi, partecipazione a consorzi,
- e) cessione di diritti su brevetti industriali o opere di ingegno, marchi, nomi distintivi e su ogni altro bene immateriale della società,
- f) conferimento dei poteri all'amministratore delegato ed ai dirigenti,
- g) approvazione del programma annuale di attività e dei piani di sviluppo della società.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e

le eventuali modalità di esercizio della delega.

Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

#### **ART. 25- DELEGA DI ATTRIBUZIONI**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone la durata, il compenso e le attribuzioni sulla base di specifica procura.

Il Direttore Generale deve essere scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza richiesti ai componenti dell'organo amministrativo.

Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare che venga attribuito, nei limiti di legge, in via collettiva o individuale, a dipendenti con qualifica di dirigente o di funzionario, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti. In tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

#### **ART. 26 DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o

nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa del Presidente; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Consigliere delegato a sostituirlo.

La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni precedenti la riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga tramite i mezzi indicati, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti In carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per le deliberazioni.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché in tal caso sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario, ove nominato.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero da un notaio costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

#### **ART.27 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE**

Nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, l'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia.

Nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli

amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio Sindacale.

#### **ART. 28 -COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi.

Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n.120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

Il rispetto delle quote di genere si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

Inoltre i componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Al Comune di Torino spetta la nomina, ai sensi dell'art. 2449 c.c., di due sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio sindacale, e di un sindaco supplente.

Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente saranno nominati dall'assemblea ai sensi dell'art. 23 comma 6 del presente statuto.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Il Collegio Sindacale può anche esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le cause di incompatibilità, la nomina, i requisiti, la cessazione, la sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso

loro spettante per la carica.

All'atto di nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, l'assemblea determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del codice civile.

La misura del compenso spettante al Collegio Sindacale deve rispettare gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti del collegio sindacale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio o dai soci all'atto della nomina sia per la parte fissa che per l'eventuale parte variabile, resta invariato per tutta la durata dell'incarico conferito.

Il collegio sindacale riferisce con cadenza semestrale direttamente ai soci enti pubblici sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte della Società.

#### **ART. 29 - REVISIONE LEGALE DEL CONTI**

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che

non può eccedere i tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Al soggetto incaricato della revisione legale dei conti si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di legge.

L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

Qualora, invece, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2409 bis, 2° comma, del codice civile e non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 16 del d.lgs 39/2010, l'Assemblea ordinaria può attribuire la revisione legale dei conti al collegio sindacale.

#### **ART. 30- BILANCIO**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione, nei termini stabiliti dalla legge, deve redigere il bilancio di esercizio.

Dal bilancio devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale, nonché da una relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

#### **ART. 31- UTILI DELLA SOCIETA'**

Salvo che diversamente venga deliberato dall'assemblea, gli utili

saranno distribuiti tra gli azionisti previa deduzione del cinque per cento da assegnare alla riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto l'importo di un quinto del capitale sociale.

Il pagamento dei dividendi deve essere effettuato presso le Casse e nel termine che annualmente viene fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro cinque anni da quando sono esigibili si prescrivono a favore della società.

#### **ART. 32 - RECESSO**

Non costituiscono causa di recesso la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e/o del soggetto incaricato della revisione legale tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

#### **ART. 33- SCIoglimento e LIQUIDAZIONE**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per straordinaria.

In tutti i casi di scioglimento, l'organo amministrativo deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge.

L'assemblea dall'organo straordinaria, se del caso convocata amministrativo, nomina uno o più liquidatori determinandone

il numero, le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori, se più di uno, anche con rinvio al funzionamento dell'organo amministrativo in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri In forza dei quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori, il compenso.

#### **ARTICOLO 34 - ORGANISMO DI VIGILANZA**

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dall'organo di amministrazione.

Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere affidate al collegio sindacale.

Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo. Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, l'organo amministrativo provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.

L'organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento. L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati. All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del

Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'organo di amministrazione all'atto della nomina e lo stesso organo di amministrazione ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.

**ARTICOLO 35 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

**ART. 36- FORO COMPETENTE**

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.

**ART. 37 - RINVIO NORMATIVO**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi nazionali e regionali in materia.

**ART. 38 - INFORMATIVA**

Devono essere inviati a tutti i soci:

- il progetto di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;

- il Bilancio Consuntivo approvato dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta

in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

**ART. 39 DIVIETI**

Ai sensi della normativa vigente per le società in controllo pubblico, la società:

- non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- non istituisce organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

VISTO PER ALLEGATO

IN ORIGINALE FIRMATI:

FRANCO NADA

SANDRA BELIGNI NOTAIO

**STATUTO**

**TITOLI**

**DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA, DOMICILIO**

**ARTICOLO 1**

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione “Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino S.p.A.” e con la sigla “S.A.G.A.T. S.p.A.”.

**ARTICOLO 2**

La società ha sede legale e centro direzionale nel Comune di Caselle Torinese.

**ARTICOLO 3**

La società ha per oggetto la gestione dell’Aeroporto Civile della Città di Torino, ed ogni operazione che abbia attinenza, anche indiretta, con la stessa, allo scopo di incrementare l’attività aeroportuale con criteri di economicità ed efficienza, il collegamento aereo della Regione Piemonte con i principali centri nazionali ed esteri e di contribuire allo sviluppo economico e turistico di Torino e del Piemonte, direttamente o tramite proprie controllate.

Essa, oltre a dedicare la propria attività a tutto quanto abbia attinenza col funzionamento dell’Aeroporto stesso, compresi i trasporti in superficie inerenti all’attività aeroportuale, può addiventare, previa anche acquisizione delle aree eventualmente occorrenti, alla costruzione di opere che siano rivolte all’ampliamento, all’ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali ed all’integrazione di strutture di assistenza al volo ed a terra, considerate utili ai fini del migliore assetto dell’aeroporto, nonché allo sfruttamento commerciale dell’aerostazione e delle strutture connesse, compiendo all’uopo le occorrenti operazioni finanziarie.

Per gli stessi motivi, e in particolare per l’agibilità dell’aeroporto, può eseguire direttamente impianti di ogni tipo.

La società inoltre può assumere partecipazioni in altre Società ed Enti di qualsiasi genere nel settore aeroportuale e in attività connesse.

La società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano

l'esercizio.

#### **ARTICOLO 4**

La durata della società è fissata fino al trentun dicembre duemilacinquanta e può essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dei Soci.

L'eventuale proroga della durata della società non costituisce causa di recesso per i soci.

#### **ARTICOLO 5**

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema di invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

### **TITOLO II**

#### **CAPITALE SOCIALE, AZIONI, FINANZIAMENTI,**

#### **OBBLIGAZIONI, PATRIMONI DESTINATI**

#### **ARTICOLO 6**

Il capitale sociale è di Euro 12.911.481 (dodicimilioninovecentoundicimilaquattrocentottantuno) diviso in numero 2.502.225 (duemilionicinquecentoduemiladuecentoventicinque) azioni da Euro 5,16 (cinque virgola sedici) caduna.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e sono trasferibili mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali o con mezzo diverso dalla girata ai sensi dell'art. 2355 del Codice Civile.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché a favore di prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei soci.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 del Codice Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 Codice Civile.

#### **ARTICOLO 7**

I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti previsti dalle disposizioni di legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.

I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.

#### **ARTICOLO 8**

La Società può emettere prestiti obbligazionari anche convertibili nei modi e nei termini di legge.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente statuto relative alle Assemblee speciali.

### **TITOLO III**

#### **ASSEMBLEA**

#### **ARTICOLO 9**

L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la generalità degli azionisti e le deliberazioni prese vincolano anche i dissenzienti e gli assenti nei limiti del presente statuto.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie riservate dalla legge. Essa ha inderogabilmente competenza per:

- approvare il bilancio;
- nominare e revocare gli amministratori;
- nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci. L'assemblea ordinaria approva

altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge.

In particolare sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori.

#### **ARTICOLO 10**

Ciascun socio iscritto nel libro soci alla data fissata per l'Assemblea ha il diritto di partecipare all'Assemblea degli azionisti e di votare. Non è necessario il preventivo deposito delle azioni.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione ordinaria posseduta e può farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante semplice delega scritta, a norma dell'art. 2372 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 11**

L'assemblea degli azionisti può nominare, ove lo ritenga opportuno, il Presidente Onorario della Società, scelto tra personalità con chiara fama in campo aeronautico ed aeroportuale.

Il Presidente Onorario può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 12**

L'assemblea è convocata, mediante avviso pubblicato sul quotidiano LA STAMPA almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea ordinaria e almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea straordinaria. In entrambi i casi deve essere data comunicazione ai soci nei modi e tempi indicati al comma successivo.

In deroga a quanto stabilito al comma che precede, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- fax con richiesta di avviso di ricezione;
- e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolgerà l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, le materie all'ordine del giorno, le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati

con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del 4° comma dell'art. 2366 del codice civile) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;
- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le assemblee, tanto in prima quanto in seconda convocazione, possono essere tenute sia presso la sede sociale, sia in altro luogo, purché in Italia. Con lo stesso avviso, a norma dell'articolo 2369 del Codice Civile, può fissarsi anche la data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono avvenire a distanza almeno di ventiquattro ore e non oltre trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 ultimo comma Codice Civile.

L'assemblea deve altresì essere convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

Essa è inoltre convocata in via ordinaria e straordinaria ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

### **ARTICOLO 13**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo im-

pedimento, da chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 23.

L'assemblea nomina un Segretario anche non azionista e, occorrendo, due scrutatori fra gli azionisti. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presidente.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento assembleare, ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

#### **ARTICOLO 14**

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentato.

Per il computo del capitale occorrente per la legale costituzione dell'assemblea, si tiene sempre conto delle azioni rappresentate da qualunque azionista che, per qualsiasi ragione, si astenga dal voto.

Una volta constatata dal Presidente la regolare costituzione dell'assemblea, la validità delle deliberazioni della stessa non può essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

Quando sia rappresentato l'intero capitale sociale ed intervengano la maggioranza degli Amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale, l'Assemblea è valida anche se non preceduta da formale convocazione. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli Amministratori ed ai componenti del Collegio Sindacale non presenti.

#### **ARTICOLO 15**

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti delle azioni partecipanti alla votazione.

In caso di parità di voti le proposte si intendono respinte.

#### **ARTICOLO 16**

L'assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 17**

Le deliberazioni prese dall'assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

I verbali delle assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

#### **ARTICOLO 18**

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:

- nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente, il quale può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;
- approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
- delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce;
- delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con

riferimento all'assemblea straordinaria della società. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare all'assemblea speciale. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

Le delibere dell'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, se l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile.

## **TITOLO IV**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **ARTICOLO 19**

La gestione della società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Sono attribuite altresì all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società.

#### **ARTICOLO 20**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 10 (dieci) membri.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e vengono a scadere in occasione dell'Assemblea dei Soci che approva il Bilancio del terzo esercizio.

I Consiglieri eletti dall'assemblea e quelli nominati ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

#### **ARTICOLO 21**

Gli Amministratori sono remunerati in relazione alla carica ed all'opera prestata a norma dell'articolo 2389 del Codice Civile ed in ogni caso ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle attività svolte nell'interesse della società.

#### **ARTICOLO 22**

Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, gli enti pubblici (o le società da questi controllate) hanno facoltà di nominare un numero di Amministratori proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è riservata ad uno dei Consiglieri desi-

gnati dal socio (indiretto) Comune di Torino, qualora il Comune di Torino eserciti la facoltà di nomina, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile di cui al primo comma del presente articolo 22.

La nomina dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione – ulteriori rispetto ai membri nominati ai sensi del precedente comma uno – avviene per voto di lista in base alle regole seguenti.

Le liste possono essere presentate da soci che, singolarmente o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 35% del capitale sociale. I soci, che abbiano esercitato la facoltà di nomina ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, non presentano liste e non partecipano al voto sulle liste presentate dagli altri soci.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista sotto pena di ineleggibilità.

Ogni socio, singolarmente o insieme ad altri soci, può presentare una sola lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, con la dichiarazione attestante la titolarità del numero di azioni legittimante la presentazione della lista.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine come sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla normativa vigente.

Spetta al Presidente la verifica della sussistenza delle condizioni previste dal presente Statuto per la presentazione delle liste e l'esclusione di quelle presentate in difetto dei requisiti di cui al presente Statuto.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

In ciascuna lista i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno suddivisi in sequenza per uno, per due, per tre e così di seguito sino al numero di amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno quindi disposti, per i candidati di tutte le liste, in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto nella graduatoria i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, per l'ultimo amministratore da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il minor numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile, scegliendo, in ordine progressivo, il nuovo amministratore tra i candidati non eletti indicati all'interno della lista a cui apparteneva l'amministratore venuto meno ovvero, ove i suddetti candidati non siano eleggibili o disposti ad accettare la carica o il numero dei candidati non eletti indicati all'interno della suddetta lista sia insufficiente, nominando un diverso soggetto, restando inteso che, in quest'ultimo caso, la nomina avverrà esclusivamente su proposta dei componenti del consiglio ancora in carica tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore cessato. Gli amministratori così nominati durano in carica fino alla prossima assemblea.

Resta inoltre inteso che, qualora (i) non sia stato possibile procedere, per qualsiasi motivo, alla cooptazione con le modalità di cui al precedente comma ovvero (ii) il candidato cooptato dal consiglio di amministrazione con le modalità di cui al precedente comma non sia successivamente confermato dall'assemblea, ovvero (iii) venissero a mancare 3 (tre) o più amministratori, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e dovrà convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

L'assemblea chiamata ad eleggere i nuovi amministratori delibera nel rispetto di quanto previsto nei commi precedenti di questo articolo.

#### **ARTICOLO 23**

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina nel proprio seno un Presidente - scelto tra i Consiglieri nominati secondo quanto disposto dal precedente articolo 22, primo e secondo comma (fintantochè vi sia un Consigliere così nominato) - e, ove lo ritenga opportuno, uno o due Vice Presidenti.

Salvi gli interventi urgenti ed indifferibili, in caso di assenza o di impedimento del Presidente di durata superiore agli otto giorni, ne fanno le veci, se nominati, il Vice Presidente più anziano di età o, in sua assenza, l'altro Vice Presidente, ovvero qualora entrambi fossero assenti od impediti, il Consigliere più anziano per ragioni di età.

Il Consiglio nomina inoltre un Segretario che può scegliere anche tra persone estranee al Consiglio.

#### **ARTICOLO 24**

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. Il Consiglio è convocato e si riunisce sia nella sede della società, sia altrove, ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci o, informandone preventivamente il Presi-

dente, l'Amministratore Delegato, lo ritengano necessario ovvero ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri.

La convocazione ha luogo mediante invito trasmesso mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza, in cui è sufficiente il preavviso di due giorni tramite i mezzi indicati.

L'invito contiene il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica degli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che stende il verbale sottoscritto da entrambi.

## **ARTICOLO 25**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti, fatto salvo quanto di seguito previsto.

Le seguenti materie, che non potranno essere oggetto di delega da parte del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere approvate con il voto favorevole di un numero di Consiglieri pari a quello dei componenti dell'intero Consiglio, meno 2 (due):

- a) approvazione e modifica del *business plan*;
- b) operazioni di valore superiore ad Euro 20.000,00 (per singola operazione, ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati) con "Parti Correlate" (per tali intendendosi quelle di cui al Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato), diverse da 2i Aeroporti S.p.A. e dalle società da quest'ultima direttamente o indirettamente controllate o partecipate;
- c) le seguenti operazioni, laddove non già incluse nel *business plan* approvato, sia con riferimento agli

importi sia in termini di tempistica:

- i) *capital expenditure* e costi di manutenzione (inclusi accordi o impegni ad effettuare/sostenerli) di valore superiore ad Euro 2.000.000,00 all'anno;
  - ii) operazioni di valore superiore ad Euro 150.000,00 (per singola operazione, ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati) con 2i Aeroporti S.p.A. e/o con le società da quest'ultima direttamente o indirettamente controllate o partecipate;
  - iii) operazioni di indebitamento finanziario a medio/lungo termine di qualunque genere per importi superiori ad Euro 5.000.000,00 (per singola operazione ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati);
  - iv) rimborsi anticipati, ai sensi di contratti di finanziamento, superiori ad Euro 5.000.000,00 (per singola operazione, ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati);
  - v) rinuncia a qualunque diritto previsto da, modifica rilevante di termini e condizioni di e/o scioglimento/risoluzione di qualunque atto o documento relativo a, qualunque contratto di finanziamento;
- d) costituzione da parte della società di qualsivoglia vincolo, onere, gravame di natura obbligatoria o reale su qualunque asset, materiale o immateriale, della società (al di fuori della gestione corrente ovvero di quelli richiesti ai sensi dei contratti di finanziamento) o il rilascio di qualunque garanzia e/o assunzione di qualsivoglia obbligo di indennizzo (al di fuori della gestione corrente);
- e) modifica dei principi contabili o prassi contabili;
- f) costituzione del comitato esecutivo, nomina e conferimento al Presidente di poteri diversi da quelli previsti per legge o dal presente Statuto nonché nomina e conferimento all'Amministratore Delegato di poteri diversi da quelli elencati nell'Allegato 1 al presente Statuto;
- g) acquisizioni di partecipazioni in altre società o enti (ivi incluse società direttamente controllate o partecipate), acquisizioni, trasferimenti e/o cessioni di aziende, rami d'azienda e/o asset, in ciascun caso per un importo superiore ad Euro 5.000.000,00 (per singola operazione ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati);
- h) trasferimenti di partecipazioni in società direttamente controllate o partecipate;
- i) modifiche rilevanti della Convenzione con ENAC, del Contratto di Programma e/o di altri accordi che disciplinano il sistema tariffario aeroportuale;
- j) stipula, modifica o scioglimento di patti parasociali di cui la società sia parte;
- k) avvio del processo di quotazione della società e qualunque operazione ad esso connessa;

l) istituzione, trasferimento e soppressione di sedi secondarie, uffici, rappresentanze, sia in Italia sia all'estero;

m) conferimento delle istruzioni di voto al rappresentante della società per la partecipazione:

i) alle assemblee straordinarie di società ed enti partecipati, ad eccezione delle delibere strettamente necessarie a: (i) ripristinare il capitale sociale secondo quanto previsto dall'articolo 2447 e/o 2482 *ter* del Codice Civile ovvero dalla normativa di volta in volta applicabile, (ii) ripristinare o preservare il rapporto debito/equity, o l'equity minima, ovvero altri *ratio* previsti dai *covenant* finanziari di cui ai contratti di finanziamento di cui la relativa società sia parte, e (iii) rimborsare l'indebitamento finanziario in scadenza, ove la società non disponga di risorse finanziarie sufficienti, e

ii) alle assemblee ordinarie di società ed enti partecipati aventi all'ordine del giorno:

1. la nomina dei membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali e la nomina delle società di revisione;
2. la presentazione della domanda di ammissione a quotazione della relativa società e qualunque operazione ad essa connessa.

## **ARTICOLO 26**

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, nomina un Amministratore Delegato ed eventualmente un comitato esecutivo, delegando agli stessi proprie attribuzioni e determinando i limiti della delega.

L'Amministratore Delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno bimestrale.

## **TITOLO V**

### **FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

## **ARTICOLO 27**

La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega, all'Amministratore Delegato.

La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano anche al o ai Vice Presidenti, nei casi di cui al precedente articolo 23.

La firma sociale e la rappresentanza della società possono essere conferite a procuratori speciali per determinati affari o categorie di affari.

## **TITOLO VI**

## COLLEGIO SINDACALE

### **ARTICOLO 28**

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri effettivi; devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.

Ai sensi del D.M. 12 novembre 1997 n. 521 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze nominano rispettivamente un Sindaco. Il Sindaco nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze assume, a norma delle disposizioni vigenti, la funzione di Presidente del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, gli enti pubblici (o le società da questi controllate), sino a che mantengano la qualità di soci della Società, hanno facoltà di nominare un numero di Sindaci proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

La nomina degli altri Sindaci – ulteriori rispetto ai Sindaci nominati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché ai Sindaci eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile in conformità alla disposizione del precedente comma – è effettuata dall'assemblea ai sensi di legge.

Non partecipano al voto i soci che abbiano esercitato la facoltà di nomina dei Sindaci ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i parteci-

panti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento. La retribuzione annuale dei Sindaci deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Contestualmente, l'assemblea determinerà le modalità per il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

## **TITOLO VII**

### **BILANCIO, REVISIONE LEGALE DEI CONTI E UTILI**

#### **ARTICOLO 29**

L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ciascun anno.

#### **ARTICOLO 30**

Devono essere inviati a tutti i soci:

- il progetto di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- la versione finale del bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea dei Soci.

#### **ARTICOLO 31**

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

#### **ARTICOLO 32**

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, dedotta la quota da attribuire alla riserva legale e fatte salve le altre destinazioni obbligatorie per legge eventualmente applicabili e le necessità finanziarie della società, saranno distribuiti agli azionisti in conformità all'apposita delibera assembleare.

## **TITOLO VIII**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

#### **ARTICOLO 33**

La società può essere sciolta e messa in liquidazione nei casi e secondo le norme di legge.

In tutti i casi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge.

L'assemblea straordinaria nomina in tale eventualità uno o più liquidatori e ne determina il numero, i poteri ed il compenso.

## **TITOLO IX**

### **RECESSO**

#### **ARTICOLO 34**

Non costituisce causa di recesso la proroga del termine della società.

Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

## **TITOLO X**

### **COMPETENZA GIUDIZIARIA**

#### **ARTICOLO 35**

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria della sede sociale e presso la sua sede si intende eletto il domicilio degli azionisti.

## **TITOLO XI**

### **DISPOSIZIONE GENERALE**

#### **ARTICOLO 36**

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile ed alle speciali leggi in materia.

Firmato:

Giuseppe DONATO

Francesco PENE VIDARI

## Allegato 1

### Poteri dell'Amministratore Delegato

All'Amministratore Delegato spettano tutte le attribuzioni del consiglio, con la conseguente assunzione della qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il potere di firma e di rappresentanza, anche nei rapporti istituzionali, con pubbliche amministrazioni e con enti, con facoltà di nomina e revoca di procuratori per singoli atti o categorie di atti, fatta eccezione per i poteri non delegabili ai sensi di legge e di statuto e per le materie di seguito espressamente indicate che restano, dunque, di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione (senza pregiudizio di quanto previsto all'articolo 25 in merito alle materie da approvarsi con la maggioranza qualificata ivi prevista):

- approvazione e modifica delle linee strategiche aziendali, dei master plan, dei business plan, dei piani pluriennali, del budget annuale;
- rimborsi anticipati ai sensi di contratti di finanziamento, superiori a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per singola operazione ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati;
- assunzione di lavoratori dipendenti non previsti nei budget annuali;
- acquisti, vendite, permuta, costruzioni, e ricostruzioni di immobili, ovunque siti;
- conclusione, risoluzione e rinnovazione di atti e contratti passivi che generano obbligazioni "di dare" e/o "di fare" a carico della società, di importo superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per singola operazione;
- conclusione, modificazione e risoluzione di contratti di locazione di immobili se non previsti a budget;
- transazioni e conciliazioni di vertenze, anche fiscali, di qualunque tipo ed oggetto, in sede giudiziale o stragiudiziale, di importo superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ogni singola operazione;
- assunzione, nomina e licenziamento di dirigenti;
- designazione di amministratori, sindaci e revisori delle società ed enti partecipati;
- conclusione di atti e contratti attivi il cui importo sia superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

- costituzione da parte della società di qualsivoglia vincolo, onere, gravame di natura obbligatoria o reale su qualunque asset, materiale o immateriale, della società (al di fuori della gestione corrente e di quelli richiesti ai sensi dei contratti di finanziamento) o il rilascio di qualunque garanzia e/o assunzione di qualsivoglia obbligo di indennizzo (al di fuori della gestione corrente);
- decisioni di maggior rilievo in materia di organizzazione del lavoro derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimenti di rami d'azienda;
- operazioni di valore superiore ad Euro 20.000,00 (per singola operazione, ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati) con “Parti Correlate” (per tali intendendosi quelle di cui al Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato), diverse da 2i Aeroporti S.p.A. e dalle società da quest’ultima direttamente o indirettamente controllate o partecipate;
- le seguenti operazioni, laddove non già incluse nel *business plan* approvato, sia con riferimento agli importi sia in termini di tempistica:
  - i) *capital expenditure* e costi di manutenzione (inclusi accordi o impegni ad effettuarli/sostenerli) di valore superiore ad Euro 2.000.000,00 all’anno;
  - ii) operazioni di valore superiore ad Euro 150.000,00 (per singola operazione, ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati) con 2i Aeroporti S.p.A. e/o con le società da quest’ultima direttamente o indirettamente controllate o partecipate;
  - iii) operazioni di indebitamento finanziario a medio/lungo termine di qualunque genere per importi superiori ad Euro 5.000.000,00 (per singola operazione ovvero per serie omogenea di atti frazionati negozialmente collegati);
  - iv) rinuncia a qualunque diritto previsto da, modifica rilevante di termini e condizioni di e/o scioglimento/risoluzione di qualunque atto o documento relativo a, qualunque contratto di finanziamento.
- modifica dei principi contabili o prassi contabili;
- acquisizioni di partecipazioni in altre società o enti (ivi incluse società direttamente controllate o partecipate) e di partecipazioni consortili e di interessenze di qualunque tipo, anche se realizzate a mezzo di operazioni straordinarie, acquisizioni, trasferimenti e/o cessioni di aziende, rami d’azienda e/o asset;
- trasferimenti di partecipazioni in società direttamente controllate o partecipate e di partecipazioni consortili e di interessenze di qualunque tipo, anche se realizzati a mezzo di operazioni straordina-

rie;

- modifiche rilevanti della Convenzione con ENAC, del Contratto di Programma e/o di altri accordi che disciplinano il sistema tariffario aeroportuale;
- stipula, modifica o scioglimento di patti parasociali di cui la società sia parte;
- avvio del processo di quotazione della società e qualunque operazione ad esso connessa;
- istituzione, trasferimento e soppressione di sedi secondarie, uffici, rappresentanze, sia in Italia sia all'estero;
- conferimento delle istruzioni di voto al rappresentante della società per la partecipazione:
  - i) alle assemblee straordinarie di società ed enti partecipati, ad eccezione delle delibere strettamente necessarie a: (i) ripristinare il capitale sociale secondo quanto previsto dall'articolo 2447 e/o 2482 *ter* del Codice Civile ovvero dalla normativa di volta in volta applicabile, (ii) ripristinare o preservare il rapporto debito/equity, o l'equity minima, ovvero altri *ratio* previsti dai *covenant* finanziari di cui ai contratti di finanziamento di cui la relativa società sia parte, e (iii) rimborsare l'indebitamento finanziario in scadenza, ove la società non disponga di risorse finanziarie sufficienti, e
  - ii) alle assemblee ordinarie di società ed enti partecipati aventi all'ordine del giorno:
    1. la nomina dei membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali e la nomina delle società di revisione;
    2. la presentazione della domanda di ammissione a quotazione della relativa società e qualunque operazione ad essa connessa.

All'Amministratore Delegato viene conferita la delega alla comunicazione esterna e ai rapporti con la stampa, che sarà esercitata in coordinamento con il Presidente.

Firmato:

Giuseppe DONATO

Francesco PENE VIDARI